

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA / MERCATO ALTERNATIVO DEL
CAPITALE, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE E WARRANT DI
THESPAC S.P.A.



Global Coordinator, Nominated Adviser e Specialista



AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato, né approvato, il contenuto di questo documento.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento degli strumenti finanziari oggetto del Documento di Ammissione, è necessario esaminare con attenzione tutte le informazioni contenute nel presente documento, ivi incluso il Capitolo 4 "Fattori di Rischio" della Sezione I.

AVVERTENZA

Il presente Documento di Ammissione è stato redatto in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato ed integrato, ai fini dell'ammissione delle azioni ordinarie e dei *warrant* di TheSpac S.p.A. (gli "**Strumenti Finanziari**") sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.

Il presente Documento di Ammissione e l'Offerta ivi descritta rientrano nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**") e dall'articolo 34-*ter* del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento 11971**").

Né il presente Documento di Ammissione né l'operazione ivi descritta costituiscono un'offerta al pubblico di strumenti finanziari né un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal TUF e dal Regolamento 11971. Pertanto, non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF).

Le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Offerta sono riservate a (i) investitori qualificati italiani così come definiti e individuati dall'articolo 34-*ter*, comma 1, lettera b, del Regolamento 11971 e investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) ("**Investitori Qualificati**"); e (ii) ad altre categorie di investitori diversi dagli Investitori Qualificati, purché, in tale ultimo caso, l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e 34-*ter* del Regolamento 11971 ("**Investitori Non Qualificati**").

Il presente Documento di Ammissione non potrà essere diffuso, né direttamente né indirettamente, in giurisdizioni diverse dall'Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta dei titoli citati nel presente Documento di Ammissione non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti e/o comunicato a investitori residenti in tali paesi, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. La pubblicazione e la distribuzione del presente Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari. Ogni soggetto che entri in possesso del presente Documento di Ammissione dovrà preventivamente verificare l'esistenza di tali normative e restrizioni e osservare tali restrizioni.

Gli Strumenti Finanziari non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* of 1933 e sue successive modifiche, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di uno stato degli Stati Uniti o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada o Giappone. Gli Strumenti Finanziari non potranno essere offerti, venduti o comunque trasferiti, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti né potranno essere offerti, venduti o comunque trasferiti, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti, fatto salvo il caso in cui la Società si avvalga, a sua discrezione, di eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili.

La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.

La Società dichiara che utilizzerà la lingua italiana per tutti i documenti messi a disposizione degli azionisti e per qualsiasi altra informazione prevista dal Regolamento Emittenti AIM.

* * *

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM e del Regolamento Nomad, Banca IMI S.p.A. è responsabile unicamente nei confronti di Borsa Italiana S.p.A..

Banca IMI S.p.A., pertanto, non si assume alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi soggetto che, sulla base del presente Documento di Ammissione, decida in qualsiasi momento di investire nella Società. Si rammenta che responsabili nei confronti degli investitori in merito alla completezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono unicamente i soggetti indicati nella Sezione I, Capitolo 1, e nella Sezione II, Capitolo 1, del Documento di Ammissione.

INDICE

SEZIONE I	13
1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE.....	14
1.1. Responsabili del documento di ammissione.....	14
1.2. Dichiarazione di responsabilità.....	14
2. REVISORI LEGALI DEI CONTI	15
2.1 Revisori contabili dell'Emittente.....	15
2.2 Informazioni sui rapporti con la società di revisione.....	15
3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE.....	16
3.1 Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali	16
4. FATTORI DI RISCHIO	17
4.1. Fattori di rischio relativi all'Emittente	17
4.2. Fattori di rischio relativi al mercato in cui opera l'Emittente	28
4.3. Fattori di rischio connessi all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei <i>Warrant</i> offerti su AIM Italia.....	30
5. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE	35
5.1. Storia ed evoluzione dell'attività dell'Emittente	35
5.2. Investimenti.....	36
6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ.....	37
6.1. Principali attività.....	37
6.2. Punti di forza dell'Emittente.....	37
6.3. Politica di investimento.....	39
6.4. Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti.....	43
6.5. Principali mercati.....	43
6.6. Fattori eccezionali che hanno influenzato l'attività dell'Emittente e/o i mercati in cui opera	45
6.7. Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione	45
7. STRUTTURA DEL GRUPPO	46
7.1. Descrizione del Gruppo a cui appartiene l'Emittente	46
7.2. Società controllate dall'Emittente.....	46
8. PROBLEMATICHE AMBIENTALI.....	47
9. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE	48
9.1. Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita.....	48
9.2. Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.	48

10	ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI.....	49
10.1	Informazioni sull'organo di amministrazione e di vigilanza	49
10.2.	Conflitti di interessi dei membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti	67
10.3.	Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati	69
10.4.	Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti.....	69
11	PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	70
11.1	Durata della carica dei componenti del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale.....	70
11.2.	Contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza con l'Emittente o con le società controllate che prevedono un'indennità di fine rapporto	70
11.3.	Dichiarazione circa l'osservanza delle norme in materia di governo societario	70
12.	DIPENDENTI	72
12.1	Numero dei dipendenti.....	72
12.2	Partecipazioni azionarie e stock option	72
12.3	Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale.....	72
13.	PRINCIPALI AZIONISTI DELL'EMITTENTE	73
13.1.	Principali azionisti.....	73
13.2	Diritti di voto diversi in capo ai Promotori	73
13.3.	Soggetto che esercita il controllo sull'Emittente.....	73
13.4.	Accordi societari che possono determinare una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente e patti parasociali.....	74
14.	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	76
14.1	Operazioni con parti correlate.....	76
14.2	Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci	76
15.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	77
15.1	Capitale sociale.....	77
15.2	Atto costitutivo e statuto	78
16.	CONTRATTI IMPORTANTI	83
17.	INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI ...	85
17.1.	Informazioni provenienti da terzi, pareri di esperti e dichiarazioni di interessi	85
17.2.	Attestazione in merito alle informazioni provenienti da terzi, pareri di esperti e dichiarazioni di interessi.....	85

18. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI	86
SEZIONE II	87
1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE.....	88
1.1. Responsabili del Documento di Ammissione	88
1.2. Dichiarazione di responsabilità	88
2. FATTORI DI RISCHIO	89
3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI	90
3.1. Dichiarazioni relativa al capitale circolante.....	90
3.2. Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi.....	90
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	91
4.1. Tipo e classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e ammessi alla negoziazione	91
4.2. Legislazione in base alla quale gli Strumenti Finanziari sono emessi	91
4.3. Caratteristiche delle Azioni Ordinarie e dei Warrant	91
4.4. Valuta di emissione degli Strumenti Finanziari.....	91
4.5. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle azioni e procedura per il loro esercizio	92
4.6. Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli Strumenti Finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi.....	92
4.7. Data prevista per l’emissione degli Strumenti Finanziari	92
4.8. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli Strumenti Finanziari....	92
4.9. Applicabilità delle norme in materia di offerta pubblica di acquisto e/o di offerta di acquisto residuale.....	93
4.10. Precedenti offerte pubbliche di acquisto sulle azioni dell’emittente.....	93
4.11. Profili fiscali.....	93
4.11.1 Definizioni	93
4.11.2 Regime fiscale relativo ai Warrant	94
5. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA.....	113
5.1. Azionisti venditori.....	113
5.2. Numero e classe degli strumenti finanziari offerti da ciascuno dei possessori degli strumenti finanziari che procedono alla vendita	113
5.3. Accordi di <i>lock-up</i>	113
6. SPESE LEGATE ALL’AMMISSIONE E ALL’OFFERTA.....	115
7. DILUIZIONE	116
7.1. Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dalla conversione delle Azioni Speciali	116
8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	118

8.1.	Soggetti che partecipano all'operazione.....	118
8.2.	Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione.....	118

DEFINIZIONI

Viene riportato qui di seguito l'elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del seguente Documento di Ammissione.

Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

AIM Italia	AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Assemblea	L'assemblea generale dei titolari di Azioni Ordinarie dell'Emittente.
Assemblea Speciale	L'assemblea dei titolari di Azioni Speciali dell'Emittente.
Aumento di Capitale Offerta	L'aumento di capitale della Società, in una o più <i>tranche</i> , a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'Assemblea straordinaria dell'Emittente in data 25 maggio 2018 per un importo massimo pari ad Euro 60.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 6.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, a servizio dell'Offerta finalizzata all'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società su AIM Italia.
Aumento di Capitale Promotori	L'aumento di capitale della Società da offrire in opzione ai Promotori ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, a pagamento e in via scindibile, deliberato dall'Assemblea straordinaria dell'Emittente in data 25 maggio 2018 per un importo massimo pari ad Euro 2.010.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 201.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare.
Aumento di Capitale Warrant	L'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria dell'Emittente in data 25 maggio 2018, per un importo di massimi nominali Euro 300.000, mediante emissione di massime n. 3.000.000 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 cadauna, a godimento regolare, da riservarsi esclusivamente all'esercizio di massimi n. 3.000.000 Warrant in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Warrant.
Azioni o Azioni Ordinarie	Le azioni ordinarie dell'Emittente prive del valore nominale espresso, a godimento regolare e liberamente trasferibili, da ammettere alle negoziazioni su AIM Italia.

Azioni Speciali	Le n. 211.000 azioni speciali, aventi le caratteristiche indicate all'articolo 5 dello Statuto e non ammesse alle negoziazioni su AIM Italia e su alcun sistema multilaterale di negoziazioni o mercato regolamentato, rivenienti dalla conversione, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, di (i) n. 10.000 Azioni Ordinarie emesse alla data di costituzione della Società e (ii) n. 201.000 rivenienti dall'Aumento di Capitale Promotori.
Banca Depositaria	Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. nel suo ruolo di <i>Escrow Agent</i>
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Codice Civile	Indica il codice civile italiano.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede a Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Conto Vincolato	Uno o più conti correnti vincolati intestati alla Società, sui quali saranno depositate le Somme Vincolate, ai sensi dello Statuto.
Data del Documento di Ammissione	La data di invio a Borsa Italiana del Documento di Ammissione da parte dell'Emittente, almeno tre giorni di mercato aperto prima della prevista data di ammissione.
Data di Ammissione	Indica la data di decorrenza dell'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società alle negoziazioni sull'AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana, prevista per il 31 luglio 2018.
Data di Avvio delle Negoziazioni	La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente su AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana.
Documento di Ammissione	Il presente documento di ammissione.
Emittente o TheSpac o la Società	TheSpac S.p.A., con sede legale in Via della Moscova, 18 20121 – Milano (MI), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 10283160967, n. REA MI – 2519567.
Escrow Agent	Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. nel suo ruolo di Banca Depositaria
Global Coordinator o Bookrunner o Specialista o Banca IMI	Banca IMI S.p.A., con sede in Milano, Largo Mattioli n. 3, codice fiscale e partita IVA n. 04377700150, iscritta all'albo delle banche al n. 5570.
Mandato di Advisoring	Indica il mandato professionale di <i>advisoring</i> a titolo oneroso sottoscritto tra la Società e Emintad Italy S.r.l. in data 25 maggio 2018.

Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Nominated Adviser o Nomad	Banca IMI.
Offerta	Indica l'offerta di sottoscrizione per massime n. 6.000.000 Azioni Ordinarie con abbinati gratuitamente n. 2 (due) Warrant ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte, avente ad oggetto le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Offerta, rivolta a (i) investitori qualificati italiani così come definiti e individuati dall'articolo 34-ter, comma 1, lettera b, del Regolamento 11971 e investitori istituzionali esteri ai sensi della <i>Regulation S</i> dello <i>United States Securities Act</i> del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) ("Investitori Qualificati"); e (ii) ad altre categorie di investitori diversi dagli Investitori Qualificati, purché, in tale ultimo caso, l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971 ("Investitori Non Qualificati").
Operazione Rilevante	Indica l'operazione di aggregazione di società, impresa/e, azienda/e o ramo/i di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi inclusa l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.
Parti Correlate	Indica le "parti correlate" così come definite nel regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.
Politica di Investimento	La politica di investimento adottata dal consiglio di amministrazione e dall'Assemblea in data 25 maggio 2018.
Prezzo di Offerta	Il prezzo, pari a Euro 10 cadauna, a cui verranno collocate le Azioni Ordinarie con abbinati gratuitamente n. 2 (due) Warrant ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte.
Principi Contabili Internazionali o IAS/IFRS	Gli International Financing Reporting Standards (IFRS), gli International Accounting Standards (IAS), e le relative interpretazioni, emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 luglio 2002.

Promotori	Indica, congiuntamente, (i) Sagittario S.p.A., (ii) G.B.Par. S.r.l. e (iii) LCA Ventures S.r.l..
Regolamento 11971	Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Emittenti AIM	Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento Warrant	Indica il regolamento dei “Warrant TheSpac S.p.A.”, approvato dall’Assemblea della Società in data 25 maggio 2018.
Società di Revisione o KPMG	KPMG S.p.A., con sede in Milano, Via Vittor Pisani, n. 25.
Somme Utilizzabili	Gli importi comprensivi: (i) delle risorse iniziali corrispondenti a Euro 2.110.000 (due milioni centodiecimila) e derivanti dalla sottoscrizione da parte dei Promotori delle n. 211.000 Azioni Ordinarie che si convertiranno in Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni; (ii) del 100% degli interessi maturati e maturandi sulle Somme Vincolate, al netto di tasse, spese e oneri relativi ai Conti Vincolati e (iii) in subordine, laddove le predette somme non fossero sufficienti a far fronte all’ordinaria gestione della Società e ove così fosse deliberato dal consiglio di amministrazione, un importo pari all’1% (uno per cento) delle somme incassate dalla Società in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell’Aumento di Capitale Offerta.
Somme Vincolate	Indica un importo pari al 100% dei proventi complessivi dell’Offerta depositati presso uno o più Conti Vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione dell’Operazione Rilevante, previa autorizzazione dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, salvo che ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie a fronte dell’esercizio del diritto di recesso o dello scioglimento della Società. Inoltre, un importo pari all’1% delle Somme Vincolate potrebbe essere utilizzato per far fronte all’ordinaria gestione della Società, dietro apposita delibera del consiglio di amministrazione della stessa, laddove le Somme Utilizzabili non fossero sufficienti.
Specialista	Banca IMI.
Statuto	Lo statuto sociale dell’Emittente, adottato con delibera dell’Assemblea straordinaria della Società del 25 maggio 2018, in vigore dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

Strumenti Finanziari

Le Azioni Ordinarie e i Warrant emessi dall'Emittente.

Termine Massimo

La prima tra le seguenti date: (i) il 31 dicembre 2020; e (ii) la scadenza del 24° mese dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata fino allo scadere del 6° (sesto) mese di calendario successivo alla stessa data.

Testo Unico o TUF

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

Warrant

Indica i warrant denominati "Warrant TheSpac", che conferiscono ai loro titolari il diritto a ottenere, con le modalità e i termini indicati nel Regolamento Warrant, Azioni di Compendio della Società.

SEZIONE I

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

1.1. Responsabili del documento di ammissione

L'Emittente si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nel presente Documento di Ammissione.

1.2. Dichiarazione di responsabilità

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1 Revisori contabili dell'Emittente

In data 25 maggio 2018, l'Assemblea ordinaria dell'Emittente, su proposta motivata del collegio sindacale, ha conferito a KPMG l'incarico di revisione contabile dei bilanci della Società per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 39/2010, come successivamente modificato e integrato.

2.2 Informazioni sui rapporti con la società di revisione

Alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta alcuna revoca dell'incarico conferito dall'Emittente alla Società di Revisione, né la Società di Revisione ha rinunciato all'incarico.

3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

La Società è stata costituita in data 16 marzo 2018 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia degli Strumenti Finanziari.

Si segnala che alla Data del Documento di Ammissione non esistono informazioni finanziarie pubbliche o redatte a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, gli esercizi sociali della Società si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo bilancio della Società chiuderà al 31 dicembre 2018 e sarà redatto in base ai principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e in base alle norme di legge.

3.1 Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società è tenuta alla predisposizione di informazioni finanziarie infrannuali e, precisamente, semestrali.

4. FATTORI DI RISCHIO

L'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei *Warrant* comporta un elevato grado di rischio ed è destinato a investitori in grado di valutare le specifiche caratteristiche dell'attività dell'Emittente e la rischiosità dell'investimento proposto. Conseguentemente, prima di decidere di effettuare un investimento negli Strumenti Finanziari, i potenziali investitori sono invitati a valutare attentamente i rischi di seguito descritti, congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento degli Strumenti Finanziari oggetto del Documento di Ammissione, è necessario valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli Strumenti Finanziari stessi.

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo 4 "*Fattori di rischio*" devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione. Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sulle sue prospettive e sul prezzo degli Strumenti Finanziari e gli azionisti potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento. Tali effetti negativi sulla Società e sugli Strumenti Finanziari si potrebbero inoltre verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti alla Società, tali da esporre la stessa a ulteriori rischi o incertezze ovvero qualora i fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divenissero a causa di circostanze sopravvenute.

I rinvii a Sezioni, Capitoli e Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del presente Documento di Ammissione.

4.1. Fattori di rischio relativi all'Emittente

Rischi comuni alle Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

4.1.1. Rischi connessi alla mancata storia operativa

TheSpac è stata costituita il 16 marzo 2018 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo finalizzato all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant*. La mancanza di una storia operativa pregressa potrebbe rendere difficoltoso valutare la capacità della Società di perseguire gli obiettivi proposti e, in particolare, di realizzare l'Operazione Rilevante.

L'attività dell'Emittente si svilupperà esclusivamente in funzione della realizzazione dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, fino all'attuazione della suddetta Operazione Rilevante, la Società non prevede di generare ricavi.

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile formulare una previsione in merito al periodo che intercorrerà prima che le operazioni di valorizzazione dell'attività della Società possano generare effetti positivi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.2. Rischi connessi alla mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto la durata della Società è fissata sino al Termine Massimo.

La realizzazione e l'esito positivo dell'Operazione Rilevante saranno in larga misura condizionate (i) dall'esistenza di una *target* le cui caratteristiche rispondano alla Politica di Investimento dell'Emittente; (ii) dagli obiettivi perseguiti dalla stessa; (iii) dalle reali opportunità per quest'ultima

di perfezionare la medesima Operazione Rilevante; nonché (iv) dalla capacità del *management* dell'Emittente di individuare una *target* con le predette caratteristiche, negoziando le condizioni dell'Operazione Rilevante. A tal proposito è bene notare che le difficoltà potenzialmente connesse alle operazioni di acquisizione e di aggregazione, quali i ritardi nel perfezionamento delle procedure, costi e passività inattesi o a altre variabili non controllabili dalla Società potrebbero avere effetti negativi sulla tempistica di completamento dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, sull'attività e sui risultati dell'Emittente.

Inoltre, l'avvicinarsi della scadenza del Termine Massimo potrebbe influire negativamente anche sull'attività di negoziazione finalizzata alla conclusione dell'Operazione Rilevante, che potrebbe avvenire a condizioni meno favorevoli per la Società. Qualora infatti non vi fosse un arco temporale sufficiente per negoziare l'Operazione Rilevante a condizioni favorevoli per la Società ovvero per abbandonare le negoziazioni in corso e iniziare una nuova ricerca di una *target*, la Società potrebbe essere soggetta a forti pressioni per concludere l'Operazione Rilevante a termini e condizioni che non avrebbe accettato in circostanze differenti.

Il Termine Massimo, infatti, potrebbe non essere sufficiente per individuare una *target* idonea e/o porre in essere l'Operazione Rilevante.

Si segnala che la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, determinerà l'avvio del processo di scioglimento e di liquidazione della Società. In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie potrebbe essere inferiore al Prezzo di Offerta o al prezzo di mercato delle stesse; peraltro, lo scioglimento della Società comporterà l'estinzione dei Warrant.

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha accordi in essere o prospettici relativi all'attuazione dell'Operazione Rilevante né ha individuato specifiche operazioni da porre in essere. Pertanto, non vi è alcuna certezza che l'Operazione Rilevante possa essere effettivamente realizzata entro il Termine Massimo.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.3. Rischi legati all'esercizio del diritto di recesso

Le deliberazioni dell'Assemblea che approvano la modifica dell'oggetto sociale della Società per dar corso al perfezionamento dell'Operazione Rilevante sono risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte dei soci in misura pari o superiore al 30% del capitale sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale.

Resta, quindi, inteso che, ove il diritto di recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ma, a esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale, la condizione risolutiva si considererà non averata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata.

La Società, qualora dia corso all'Operazione Rilevante ma venga esercitato il diritto di recesso (in quanto non si sono verificate le suddette condizioni risolutive), potrebbe decidere di reperire - in

misura contenuta – ulteriori risorse, ricorrendo, *inter alia*, all'indebitamento finanziario ovvero a nuovi aumenti di capitale.

A tal proposito, si segnala che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, l'assunzione di finanziamenti bancari e la concessione di garanzie devono essere preventivamente autorizzate dall'Assemblea dei soci dell'Emittente. Sussiste pertanto il rischio che, nel caso in cui la Società intenda ricorrere all'indebitamento bancario per finanziare l'Operazione Rilevante, l'Assemblea neghi tale autorizzazione.

Qualora, invece, i soci recedenti rappresentino una percentuale almeno pari al 30% del capitale sociale e, a esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, l'Emittente abbia rimborsato o annullato un numero di azioni almeno pari al 30% del capitale sociale, la Società non potrà dare attuazione all'Operazione Rilevante. In tal caso, l'Emittente dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di altre *target* per perseguire l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo. Il limitato periodo temporale a disposizione potrebbe impedire o rendere assai difficoltoso il compimento dell'Operazione Rilevante.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nell'articolo 7 dello Statuto.

4.1.4. Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante

L'articolo 6 dello Statuto dell'Emittente prevede che una somma corrispondente al 100% dei proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale Offerta (le "**Somme Vincolate**") sarà depositata su uno o più Conti Vincolati.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate (i) previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante; o, alternativamente, (ii) in caso di recesso o di scioglimento e conseguente liquidazione della Società, ai fini del pagamento del valore di liquidazione ai soci, anche in assenza di autorizzazione assembleare.

Si precisa che per fare fronte alla gestione ordinaria della Società potrà essere utilizzato dal consiglio di amministrazione, oltre alle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle Azioni Speciali: (a) il 100% degli interessi maturati sulle Somme Vincolate e (b) in subordine – laddove le somme di cui alla precedente lett. (a) non siano sufficienti e ove così deliberato dal consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.3 dello Statuto – un importo pari all'1% (uno per cento) delle somme incassate dalla Società in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'Aumento di Capitale Offerta (le "**Somme Utilizzabili**").

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie sarà calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto; tuttavia, in caso di eventi straordinari, non può escludersi che il suddetto valore possa essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie.

Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società, i *Warrant* decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.5. Rischi connessi al procedimento di liquidazione e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione dello stesso

Nel caso in cui l'Operazione Rilevante non venga approvata dall'Assemblea entro il Termine Massimo, il consiglio di amministrazione dell'Emittente dovrà accertare senza indugio il verificarsi della causa di scioglimento della Società per decorrenza del termine di durata previsto dallo Statuto, ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 1), del Codice Civile, e convocare l'Assemblea perché deliberi, *inter alia*, sulla nomina di uno o più liquidatori.

Secondo le disposizioni di legge in materia, il procedimento di liquidazione si articola in tre distinte fasi: (i) verifica della causa di scioglimento; (ii) liquidazione dei beni della società, pagamento dei creditori sociali da parte dei liquidatori e distribuzione tra i soci degli eventuali residui proventi della liquidazione; e, infine (iii) cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 2495, del Codice Civile, anche a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ferma restando l'estinzione della stessa, eventuali creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro diritti: (i) nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; e (ii) nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Inoltre, i creditori sociali possono chiedere il fallimento della società, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, entro un anno dalla cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese.

Alla luce di quanto precede, anche a seguito della cancellazione di TheSpac dal Registro delle Imprese e della conseguente estinzione, non si può escludere il rischio che eventuali creditori sociali insoddisfatti possano aggredire il valore dell'attivo residuo ricevuto dai soci della Società ovvero, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, richiedere il fallimento della Società. In tale circostanza, i soci di TheSpac potrebbero essere esposti al rischio di dover restituire, in tutto ovvero in parte, quanto ricevuto in sede di liquidazione della Società.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.6. Rischi relativi all'insufficienza delle Somme Utilizzabili per la gestione ordinaria della Società

L'Emittente ricorrerà alle Somme Utilizzabili per far fronte ai propri costi operativi e gestionali e alle spese legate alla ricerca e alla selezione della *target*.

La Società potrebbe, infatti, sopportare dei costi – i.e. *due diligence*, negoziazione e redazione dei documenti contrattuali e onorari dei consulenti coinvolti - anche rilevanti in relazione allo svolgimento di attività di ricerca della *target* con la quale non venga poi realizzata l'Operazione Rilevante. Tali costi e spese non saranno ripetibili da parte di TheSpac qualora il consiglio di amministrazione decida di non portare avanti una determinata operazione o l'Assemblea non approvi l'Operazione Rilevante o ancora qualora si verifichi anche solo una delle condizioni risolutive a cui sarà soggetta la delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante. Ciò potrebbe incidere negativamente sulle capacità di realizzare l'Operazione Rilevante, avendo a disposizione sempre meno risorse per individuare e selezionare la *target*.

Per quanto il consiglio di amministrazione intenda adottare ragionevoli misure di contenimento dei costi, l'Emittente non può assicurare che le Somme Utilizzabili siano sufficienti a coprire tutti i propri costi operativi ovvero i costi legati all'attuazione del processo di selezione della *target* e allo svolgimento di tutte le attività connesse (quali, a titolo esemplificativo, attività di *due diligence* e spese per i consulenti). Nel caso in cui detti costi fossero superiori rispetto alle Somme Utilizzabili, la Società potrebbe non essere in grado di proseguire l'attività di ricerca e selezione della *target*. Inoltre, non si può escludere che il consiglio di amministrazione debba richiedere all'Assemblea

un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, stabilendone il relativo importo.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.3.4 del Documento di Ammissione.

4.1.7. Rischi connessi alla diminuzione delle Somme Vincolate ed all'incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del diritto di recesso e di scioglimento della Società

Le Somme Vincolate saranno impiegate e/o depositate presso uno o più (i) conti correnti o depositi bancari vincolati, (ii) strumenti assicurativi o monetari, (iii) fondi, gestioni o amministrazioni in conti correnti e/o depositi bancari vincolati, strumenti assicurativi e/o monetari e/o (iv) altri strumenti simili, vincolati fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Si segnala pertanto che, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le Somme Vincolate potrebbero essere esposte al rischio connesso, tra l'altro, alla solidità del sistema bancario e/o assicurativo e/o finanziario e/o monetario qualora gli istituti finanziari presso i quali le Somme Vincolate siano depositate e/o impiegate dovessero affrontare, anche quale effetto del contesto macroeconomico, difficoltà nel garantire la restituzione e/o la liquidazione dei depositi e/o degli impieghi in essere. Non si può inoltre escludere il rischio che le Somme Vincolate si riducano nel proprio ammontare a causa di: (i) variazioni positive o negative dei tassi di interesse - inclusi tassi di interesse inferiori allo zero - che possono incidere sul rendimento e/o sul valore delle Somme Vincolate; (ii) rischi di liquidità legati alle condizioni di mercato e/o situazioni specifiche degli istituti finanziari presso i quali le Somme Vincolate siano depositate e/o impiegate ovvero legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale con le controparti di cui sopra, tali da ritardare o limitare la liquidazione delle somme depositate e/o impiegate, o prevedere e/o comportare il pagamento di penali da parte della Società o di altri costi al fine di garantire la liquidità.

Nonostante le ragionevoli misure che saranno adottate da parte del consiglio di amministrazione allo scopo di mantenere invariato l'ammontare delle Somme Vincolate, la Società, anche tenuto conto di quanto sopra riportato, non può escludere il rischio che si verifichi una diminuzione, anche notevole, delle Somme Vincolate e dunque delle somme che sarebbero oggetto di liquidazione a favore dei soci nell'ambito dell'esercizio del diritto di recesso o della liquidazione per scadenza del termine di durata della Società con conseguenti effetti pregiudizievoli, anche rilevanti, per gli azionisti.

La Società non può inoltre escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di eventuali azioni o pretese da parte di soggetti terzi, incluse pubbliche autorità ovvero siano oggetto di disposizioni o provvedimenti di natura legislativa o regolamentare (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi ovvero tassazioni straordinarie), con effetti pregiudizievoli per gli azionisti. Conseguentemente, le medesime potrebbero non essere sufficienti a finanziare integralmente l'Operazione Rilevante.

L'eventuale diminuzione delle Somme Vincolate potrebbe comportare una riduzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di recesso e/o in caso di scioglimento della Società che, anche in attuazione della normativa applicabile e in caso di utilizzo delle Somme Utilizzabili, potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in sede di Offerta.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.3.4. del Documento di Ammissione.

4.1.8. Rischi connessi alla riduzione delle Somme Vincolate a seguito di pretese di terzi e/o eventi straordinari

Alla Data del Documento di Ammissione, TheSpac non è parte di alcun procedimento giudiziale.

Non si può, tuttavia, escludere che soggetti terzi che in futuro entreranno in contatto con la Società avanzino pretese risarcitorie e/o instaurino dei procedimenti giudiziari di varia natura nei confronti della Società, anche in relazione a responsabilità di natura extracontrattuale derivanti da interruzioni delle trattative finalizzate alla conclusione dell'Operazione Rilevante, a valere anche sulle Somme Vincolate.

Inoltre, la Società non può escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di disposizioni o provvedimenti legislativi o regolamentari di natura straordinaria (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi o tassazioni straordinarie). Infine, non si può escludere che le Somme Vincolate siano esposte al rischio connesso alla solidità del sistema bancario e/o delle banche depositarie.

Si segnala che l'eventuale riduzione delle Somme Vincolate comporterà una diminuzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del diritto di recesso nonché del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di scioglimento della Società per mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo. Inoltre, una riduzione delle Somme Vincolate potrebbe avere un impatto sulla disponibilità di risorse per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.3.4 del Documento di Ammissione.

4.1.9. Rischi connessi all'incapacità di ottenere finanziamenti ovvero risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente

Non si può escludere che la Società possa necessitare di risorse aggiuntive per finanziare l'Operazione Rilevante (quali il ricorso all'indebitamento e/o ad ulteriori aumenti di capitale).

La possibilità di ricorrere a tali risorse aggiuntive dipenderà, *inter alia*, dalle condizioni di mercato al momento della realizzazione dell'Operazione Rilevante, avuto riguardo all'andamento dei tassi di interesse e alla disponibilità di fonti di credito o alla natura e alle caratteristiche dell'attività della *target* individuata, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale, nonché della capacità della Società di effettuare aumenti di capitale e/o emissioni obbligazionarie.

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, l'assunzione di finanziamenti bancari (fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sulle Somme Vincolate) e la concessione di garanzie devono essere preventivamente autorizzate dall'Assemblea. Sussiste, pertanto, il rischio che, nel caso in cui la Società intenda ricorrere all'indebitamento bancario per finanziare l'Operazione Rilevante, l'Assemblea neghi tale autorizzazione.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.3.4 del Documento di Ammissione.

4.1.10. Rischi connessi all'attività di *due diligence* sulla potenziale *target*

L'Operazione Rilevante sarà attuata dalla Società previo svolgimento di un'appropriate attività di *due diligence* volta a valutare adeguatamente la *target*.

Tuttavia, non è certo che tale attività sia in grado di rilevare tutti gli aspetti critici relativi alla *target* ed i rischi futuri che potrebbero derivare dal potenziale investimento. Nel caso in cui, successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, si dovessero manifestare minusvalenze e/o insussistenze di attività e/o il sorgere di passività non rilevate nel corso dell'attività di *due diligence*, si potrebbero avere effetti negativi sull'attività della Società e sui risultati della Società medesima, nonché sul prezzo di mercato degli Strumenti Finanziari.

Si segnala, infine, che qualora la *target* venisse individuata in prossimità del Termine Massimo la connessa attività di *due diligence* dovrebbe svolgersi in un lasso temporale ridotto; in tale ipotesi i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di *due diligence* potrebbero incrementare in ragione di tale ristrettezza temporale.

4.1.11. Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi

Data la natura, le caratteristiche e le finalità dell'Emittente, la Società potrà verosimilmente distribuire dividendi solo dopo la realizzazione dell'Operazione Rilevante, in quanto l'attività dell'Emittente si svilupperà esclusivamente in funzione della realizzazione dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, fino all'attuazione della medesima l'Emittente non prevede di generare ricavi.

Alla Data del Documento di Ammissione, pertanto, la Società non ha individuato una politica di distribuzione dei dividendi; spetterà al consiglio di amministrazione dell'Emittente proporre, di volta in volta, all'Assemblea le decisioni che riterrà più opportune in merito.

Si segnala che, conformemente all'articolo 10 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'Assemblea aventi a oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'Assemblea Speciale, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile.

L'ammontare dei dividendi che l'Emittente sarà in grado di distribuire in futuro dipenderà, fra l'altro, dalla realizzazione dell'Operazione Rilevante nonché dai ricavi futuri, dai suoi risultati economici, dai flussi di cassa, dalla sua situazione finanziaria, dai fabbisogni in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori. Pertanto, l'Emittente potrebbe non essere in grado di distribuire dividendi anche dopo l'Operazione Rilevante. Inoltre, pur in presenza di utili distribuibili, non può essere fornita alcuna garanzia in merito alle politiche future relative alla distribuzione di dividendi.

4.1.12. Rischi connessi all'assunzione e/o al mantenimento di personale qualificato a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante

È intenzione dell'Emittente, per quanto possibile, realizzare l'Operazione Rilevante con una *target* gestita da un *management* di comprovata esperienza.

Ciò nonostante, non vi è alcuna garanzia in merito alla valutazione che la Società potrà effettuare sul *management* della *target* e, in particolare, che quest'ultimo - a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante - abbia le competenze e l'esperienza necessarie per gestire adeguatamente una società avente Strumenti Finanziari negoziati su AIM Italia.

Inoltre, la Società non può escludere che, successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante, i *manager* della *target* abbandonino i loro incarichi per qualsivoglia ragione. In tale situazione, potrebbe essere necessario individuare un nuovo *management* o altro personale qualificato nelle specifiche aree di *business* in cui opererà la Società a seguito del perfezionamento dell'Operazione Rilevante.

L'Emittente - che alla Data del Documento di Ammissione non ha dirigenti né dipendenti - non può assicurare di riuscire a individuare nuovo personale qualificato per gestire e valorizzare la Società successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sull'operatività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante.

4.1.13. Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave

L'attività della Società dipende in misura significativa da alcune figure chiave, membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente.

Il venir meno dell'apporto professionale da parte di uno o più dei membri del consiglio di amministrazione di TheSpac, aventi un ruolo determinante nella gestione dell'attività della Società, potrebbe (i) determinare una riduzione della capacità competitiva dell'Emittente; (ii) condizionare il conseguimento degli obiettivi previsti; e (iii) avere effetti negativi sullo sviluppo dell'attività della Società medesima. In particolare, ove la Società non fosse in grado di sostituire detti soggetti tempestivamente con soggetti egualmente qualificati e idonei ad assicurare il medesimo apporto operativo e professionale, l'eventuale perdita potrebbe avere effetti negativi sull'attività e sulla realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Emittente.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitoli 6 e 10 del Documento di Ammissione.

4.1.14. Rischi connessi al c.d. "bail-in"

Nel 2014 è stata emanata la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del consiglio, nota come "BRRD" (*Banking Resolution and Recovery Directive*), che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare nei casi di crisi o dissesto di una banca.

La BRRD, recepita in Italia con i D.Lgs. n. 180/2015 e n. 181/2015, ha previsto, in particolare, che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, l'Autorità di Vigilanza (e.g. la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia a seconda del caso) possa disporre: (a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario; ovvero (b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario, oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. "bail-in" o "salvataggio interno", entrato in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Il "bail-in" si applica seguendo una gerarchia ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia prevede che: (i) in primo luogo, si sacrificino gli interessi dei "proprietari" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni; e (ii) in secondo luogo, si intervenga su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. L'ordine di partecipazione alle perdite per il "bail-in" è, dunque, il seguente: (i) azionisti; (ii) detentori di altri titoli di capitale; (iii) titolari di strumenti ibridi di patrimonializzazione; (iv) titolari di prestiti subordinati; (v) obbligazionisti e altri creditori; (vi) titolari di depositi per l'importo eccedente Euro 100.000.

Sono escluse dal *bail-in* le passività indicate nell'articolo 49 del D. Lgs. n.180/2015, tra cui, a titolo esemplificativo, le obbligazioni garantite da attivi delle banche (quali i *covered bond*) e i depositi protetti dal fondo di garanzia depositi nei limiti di 100.000 Euro per depositante (non tutti i depositi sono protetti dal fondo: ne sono esclusi quelli indicati dall'articolo 96-bis del TUB). In caso sia disposta la misura del *bail-in* nei confronti di una banca, il fondo di garanzia dei depositi interverrà

corrispondendo a detta banca un importo sufficiente a coprire i depositi protetti nei limiti di Euro 100.000 per depositante, purché la somma a tal fine necessaria non superi il 50% della dotazione del fondo (ovvero del maggiore importo stabilito dall'Autorità di Vigilanza competente).

Qualora uno o più degli istituti bancari presso cui potrebbero essere depositate le Somme Vincolate arrivasse a versare in una situazione di dissesto e fosse soggetto all'applicazione del meccanismo del "bail-in" di cui al D.Lgs. n. 180/2015 prima che sia realizzata l'Operazione Rilevante, non si può escludere il rischio che la Società possa incontrare difficoltà o essere impossibilitata nell'ottenere la restituzione in tutto o in parte della propria liquidità depositata presso tale istituto, con conseguente diminuzione o azzeramento delle Somme Vincolate e dunque delle somme che sarebbero oggetto di liquidazione a favore dei soci nell'ambito dell'esercizio del diritto di recesso o della liquidazione per scadenza del termine di durata della Società ovvero delle somme da utilizzare per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

4.1.15. Rischi connessi ai tassi di interesse negativi

In data 5 giugno 2014, con la decisione di ridurre i tassi di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea, il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha introdotto un tasso di interesse negativo sui depositi presso la banca centrale stessa. In data 10 marzo 2016, è stata disposta un'ulteriore riduzione del predetto tasso, ad oggi pari a - 0,40%.

La fissazione da parte della Banca Centrale Europea del tasso di interesse sui depositi ad un valore negativo potrebbe incidere sui tassi di interesse applicati alle Somme Vincolate depositate sul Conto Vincolato della Società e, conseguentemente, sulla remunerazione delle somme medesime.

In tale ipotesi, gli interessi maturati sulle Somme Vincolate potrebbero risultare inferiori alle attese e la Società, nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, potrebbe avere conseguentemente la necessità di utilizzare le somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle Azioni Speciali.

Laddove tali somme non risultassero sufficienti, non si può escludere che il consiglio di amministrazione della Società debba richiedere all'Assemblea un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, oltre alle Somme Utilizzabili, con conseguenze negative a carico degli investitori.

Rischi specifici relativi all'Emittente

4.1.16. Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse dei membri del consiglio di amministrazione in merito alla realizzazione dell'Operazione Rilevante e in relazione all'individuazione di una *target* che sia una Parte Correlata di uno di essi

Tutti i membri del consiglio di amministrazione esercitano attività imprenditoriali e/o professionali ulteriori rispetto all'attività svolta presso l'Emittente e, pertanto, potrebbero essere portatori di interessi inerenti ad attività professionali non connesse alla Società.

Gli stessi, inoltre, svolgono nell'ambito della propria attività professionale, ovvero per conto delle società nelle quali sono consulenti o hanno assunto cariche nei relativi organi sociali, attività simili a, ovvero potenzialmente in conflitto con, quelle dell'Emittente.

Essi potrebbero, quindi, trovarsi in una situazione di conflitto di interessi derivante dall'assunzione di tali cariche e/o mansioni in relazione alla ricerca della *target* e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

A tal proposito, si segnala che alla Data del Documento di Ammissione nessuno degli amministratori non indipendenti ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività professionale a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto alla Società.

Inoltre, anche in virtù della propria attività professionale non connessa a TheSpac, gli amministratori potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento all'identità della *target*.

In particolare, gli amministratori dell'Emittente (i) ricoprono - o hanno ricoperto in passato - cariche sociali (quali amministratori, sindaci, consiglieri di sorveglianza o gestione, ecc.) ovvero posizioni di lavoro dipendente o dirigente ovvero di socio o associato di società, enti e associazioni professionali che potrebbero, quanto alle suddette società e ai loro gruppi di appartenenza, costituire una *target* per l'Operazione Rilevante; ovvero (ii) potrebbero ricoprire ruoli (quali *advisor*, consulenti finanziari o legali, etc.) nell'ambito di un'Operazione Rilevante a cui sia interessata TheSpac, anche agendo a favore delle controparti dell'Emittente ovvero per altri acquirenti potenzialmente interessati alla medesima Operazione Rilevante; ovvero (iii) potrebbero avere svolto o svolgere attività di consulenza e/o avere rapporti commerciali con possibili *target* dell'Emittente. Non esiste alcun divieto per la Società di effettuare un'Operazione Rilevante in casi in cui ricorra una delle suddette situazioni.

In aggiunta, eventuali interessi di natura finanziaria di cui sono portatori gli amministratori potrebbero influire sulla loro scelta in merito a una o più *target*, e, quindi, generare un conflitto di interesse nel determinare se una particolare Operazione Rilevante realizza al meglio l'interesse della Società.

Inoltre, si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificherebbero i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 22 dello Statuto.

Per tali motivi, i membri del consiglio di amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la *target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Si segnala che, in data 13 luglio 2018, il consiglio di amministrazione della Società ha adottato presidi di *corporate governance*, quali una procedura per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e una politica di gestione dei conflitti di interesse, al fine di impedire che situazioni di potenziale conflitto di interessi possano incidere negativamente sulla decisione della Società di effettuare una Operazione Rilevante.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 10, Paragrafo 10.2 del Documento di Ammissione

4.1.17. Rischi connessi alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Emittente a seguito dell'Operazione Rilevante

Alla Data del Documento di Ammissione non può essere definito con certezza il futuro ruolo degli attuali membri del consiglio di amministrazione. In particolare, a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, non esiste alcuna garanzia che gli attuali membri del consiglio di amministrazione mantengano la loro carica e continuino a gestire la Società.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

4.1.18. Rischi connessi ai Promotori e legati alle ipotesi di conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie e agli eventuali acquisti di Azioni Ordinarie sul mercato

Non si può escludere che i Promotori e/o i loro soci in futuro procedano all'acquisto di Azioni Ordinarie sul mercato.

È previsto l'investimento, in sede di Offerta, da parte di G.B.Par S.r.l., Sagittario S.p.A. e LCA Ventures S.r.l. in Azioni Ordinarie della Società, per un controvalore rispettivamente di Euro 5.000.000,00, Euro 2.000.000,00 ed Euro 1.000.000,00, quindi complessivamente di Euro 8.000.000,00, corrispondenti a circa il 13,333% dei proventi derivanti dall'Aumento di Capitale Offerta. Tale investimento conferma il pieno allineamento dell'interesse dei Promotori con quello degli investitori, nonché una sostanziale condivisione del rischio d'impresa relativo alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Ciò, unitamente alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo 5 dello Statuto, potrebbe incrementare l'influenza dei Promotori e dei loro soci sull'Assemblea della Società.

Per un'illustrazione degli effetti diluitivi derivanti dalla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, si rimanda alla Sezione II, Capitolo 7, del Documento di Ammissione.

4.1.19. Rischi connessi ai conflitti di interesse del Nomad

Banca IMI, società appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo ("Gruppo ISP") e che ricopre il ruolo di Global Coordinator, Bookrunner, Nominated Adviser e Specialista dell'Emittente, si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto effettuerà il collocamento delle Azioni Ordinarie e dei Warrant oggetto dell'Offerta e percepirà commissioni in relazione ai ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta.

Inoltre, Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., con sede legale in Milano, via Ulrico Hoepli n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 06075800158, iscritta all'albo delle banche al n. 5554, società appartenente al Gruppo ISP, ricoprirà il ruolo di Banca Depositaria ed *Escrow Agent* in relazione alle Somme Vincolate.

Banca IMI e/o una o più società appartenenti al Gruppo ISP, anche per il tramite di società dalle stesse rispettivamente controllate o alle stesse collegate o le società che le controllano, prestano, hanno prestato e/o potrebbero prestare servizi di *lending*, consulenza, *corporate finance* e/o *investment banking* a favore dell'Emittente, dei Promotori, degli Associati e/o di altre società dei rispettivi gruppi di appartenenza, a fronte dei quali hanno percepito o percepiranno commissioni.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 16 del Documento di Ammissione.

4.1.20. Rischi connessi all'attuazione dell'Operazione Rilevante con una società italiana, ma con attività e/o interessi all'estero

L'attuazione dell'Operazione Rilevante con una società italiana, ma con attività e/o interessi all'estero, comporterebbe la valutazione e la necessità di fronteggiare tematiche e costi propri delle società che operano in un contesto internazionale, tra i quali in particolare: le difficoltà e i costi connessi alla gestione di operazioni di natura transnazionale; dazi e barriere doganali; questioni di natura fiscale e giuslavoristica; tematiche di natura valutaria e connesse ai tassi di cambio e di inflazione. Qualora l'Emittente non fosse in grado di gestire adeguatamente tali tematiche e costi, potrebbero esserci effetti negativi sull'attività e sui risultati dell'Emittente stessa.

4.1.21. Rischi connessi alla mancata implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizioni di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non ha adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001. L'Emittente potrebbe essere esposta al rischio, non coperto da specifiche ed apposite polizze assicurative, di eventuali sanzioni pecuniarie ovvero interdittive dell'attività previste dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, con conseguenti potenziali effetti negativi sull'attività e sulla realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Emittente.

4.2. Fattori di rischio relativi al mercato in cui opera l'Emittente

4.2.1. Rischi connessi alla regolamentazione dei settori di attività della *target*

Si segnala che la Società intende ricercare, senza una indicazione prioritaria di appartenenza ad uno specifico settore industriale (sebbene in considerazione dell'andamento dei mercati e dell'attuale quadro macroeconomico, i settori che potrebbero essere visti con maggior interesse sono quelli farmaceutico, alimentare, *industrial*, chimico, servizi, *design, fashion*), una *target* facente parte del segmento delle aziende Italiane di eccellenza con chiara attitudine all'internazionalizzazione del proprio *business* e con possibilità di crescita per mezzo di aggregazioni strategiche o di elevata potenzialità di crescita organica.

La *target* sarà presumibilmente caratterizzata da un valore, espresso in termini di *equity value*, compreso nel *range* 70 – 200 milioni di Euro *pre-business combination*.

Si segnala che le linee guida e i criteri generali indicati nella Politica di Investimento sono esemplificativi e non esaustivi e, pertanto, la Società potrà selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in società che soddisfino, anche solo parzialmente, le linee guida e i criteri di investimento esposti.

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha individuato specifici settori di attività sui quali focalizzare la propria attenzione; conseguentemente, non è possibile valutare adeguatamente il profilo di rischio finale che la stessa assumerà.

Sono esclusi investimenti in società operanti nel settore immobiliare (c.d. *real estate companies*), dei servizi finanziari, dei giochi e delle scommesse (*gaming*), della produzione di armi, nonché in società in fase di *start-up*.

Nell'ambito del processo di individuazione e selezione della *target*, il consiglio di amministrazione dell'Emittente cercherà di valutare adeguatamente tutti i rischi relativi all'attività della stessa nonché al settore di attività in cui la medesima opera; tuttavia, anche a causa di talune variabili non controllabili dalla Società non è possibile garantire che TheSpac sarà in grado di controllare e/o mitigare alcuni di tali rischi.

La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento. Tuttavia, è intenzione della Società realizzare l'Operazione Rilevante principalmente mediante fusione con la *target*. Una volta perfezionata tale operazione, la Società sarà soggetta a tutti i rischi tipici (quali, a titolo esemplificativo, quelli di natura economica,

patrimoniale, finanziaria, gestionale, competitiva, legale e ambientale) connessi all'attività della *target* e al settore in cui essa opera.

4.2.2. Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante

L'Emittente, oltre a competere con altre società, italiane ed estere, dotate di una struttura simile alla propria, si confronterà sul mercato con una serie di operatori specializzati, italiani ed esteri, con obiettivi imprenditoriali simili ai propri (investitori istituzionali, operatori di *private equity*, fondi di investimento collettivo), ovvero altre imprese presenti nei vari settori economici nei quali l'Emittente intende investire.

La capacità competitiva dell'Emittente si basa esclusivamente sulla possibilità e abilità di individuare una *target* con la quale realizzare l'Operazione Rilevante. La presenza di operatori concorrenti potrebbe riflettersi negativamente sull'attività e sui risultati della Società. Tali operatori potrebbero, infatti, a seconda dei casi, essere dotati di risorse superiori a quelle dell'Emittente ovvero di competenze specifiche di settore maggiormente sviluppate rispetto alla Società.

Inoltre, sussistono una serie di fattori che potrebbero collocare la Società in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli operatori concorrenti nel negoziare con successo (e, quindi, portare a termine) l'Operazione Rilevante. In particolare: (i) la necessaria approvazione da parte dell'Assemblea della Società dell'Operazione Rilevante potrebbe ritardarne la sua esecuzione; (ii) l'eventuale esercizio del diritto di recesso potrebbe ulteriormente ridurre le risorse finanziarie disponibili per realizzare l'Operazione Rilevante o impedire l'approvazione della medesima da parte dell'Assemblea; (iii) la conversione delle Azioni Speciali nonché l'esercizio dei Warrant - e il conseguente effetto diluitivo sul capitale della Società successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante - potrebbe non essere vista con favore da parte dei soci della *target*.

4.2.3. Rischio relativo all'investimento in società non quotate

L'Emittente, previa approvazione da parte dell'Assemblea, potrebbe realizzare l'Operazione Rilevante con una o più società non quotate. I rischi connessi ad investimenti in strumenti finanziari emessi da società non quotate sono generalmente maggiori rispetto a quelli legati a investimenti in titoli quotati, avuto riguardo soprattutto alla scarsa liquidità degli stessi e alla minore disponibilità di informazioni. L'Emittente, pur adottando ogni opportuna cautela nella fase di individuazione della *target*, non potrà garantire l'assenza di rischi principalmente connessi all'eventuale mancanza o inadeguatezza presso una società non quotata di sistemi di controllo analoghi a quelli richiesti per le società con titoli quotati.

La conseguente indisponibilità di un flusso di informazioni almeno pari, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a quello disponibile per le società quotate potrebbe avere effetti negativi sull'Emittente a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante nonché sul prezzo di mercato degli Strumenti Finanziari.

4.2.4. Rischi connessi al quadro normativo in cui opera l'Emittente

In considerazione del fatto che l'Emittente svolge un'attività ampiamente condizionata dalle vigenti e applicabili disposizioni normative e regolamentari, eventuali modifiche o evoluzioni del quadro normativo e/o regolamentare di riferimento potrebbero comportare effetti negativi sull'attività della Società. Inoltre, non vi è certezza che l'Emittente sia in grado di recepire e/o di adeguarsi tempestivamente ad eventuali disposizioni modificative dell'attuale regime normativo e/o regolamentare vigente, con conseguenti effetti negativi sulle proprie risultanze gestionali.

4.3. Fattori di rischio connessi all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant offerti su AIM Italia

4.3.1. Rischi connessi alle particolari caratteristiche dell'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei Warrant dell'Emittente

L'investimento negli Strumenti Finanziari dell'Emittente è da considerarsi un investimento destinato a un investitore esperto, consapevole delle caratteristiche dei mercati finanziari e soprattutto della tipologia di attività dell'Emittente, caratterizzata da particolari rischi di natura imprenditoriale. Il profilo di rischio di detto investimento, pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei risparmiatori orientati a investimenti a basso rischio.

4.3.2. Rischi connessi alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente

Gli Strumenti Finanziari dell'Emittente non saranno quotati su un mercato regolamentato italiano e, sebbene verranno scambiati su AIM Italia, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato attivo e liquido per gli stessi. Le Azioni Ordinarie e i Warrant, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

L'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia pone alcuni rischi tra i quali: (i) un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato e (ii) Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato o approvato il Documento di Ammissione. Deve inoltre essere tenuto in considerazione che l'AIM Italia non è un mercato regolamentato e alle società ammesse sull'AIM Italia non si applicano le norme previste per le società quotate su un mercato regolamentato e, in particolare, le regole sulla *corporate governance* previste dal TUF, fatte salve alcune limitate eccezioni, quali ad esempio le norme applicabili agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante previste dal TUF ove ricorrono i presupposti di legge. Alcune norme relative alle offerte pubbliche di acquisto, alle partecipazioni rilevanti, all'integrazione dell'ordine del giorno, al diritto di proporre domande in Assemblea nonché al voto di lista per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono volontariamente richiamate nello Statuto della Società.

Inoltre, a seguito dell'ammissione su AIM Italia, il prezzo di mercato degli Strumenti Finanziari potrebbe fluttuare notevolmente in relazione a una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società: liquidità del mercato, differenze dei risultati operativi e finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di mercato e rilevanti oscillazioni del mercato.

Alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio di AIM Italia è rappresentata da un limitato numero di emittenti, non si può escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali emittenti possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, compresi, quindi, le Azioni Ordinarie e i Warrant.

Un investimento in strumenti finanziari negoziati su AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato.

4.3.3. Rischi connessi alla possibilità di revoca e sospensione dalla negoziazione degli Strumenti Finanziari dell'Emittente

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione degli Strumenti Finanziari dell'Emittente, nei casi in cui:

- i. entro due mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del Nomad, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;
- ii. gli Strumenti Finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi;
- iii. la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in Assemblea.

In tale ipotesi si potrebbero avere effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e assenza di informazioni sull'Emittente.

Inoltre, in caso di revoca degli Strumenti Finanziari dell'Emittente dalle negoziazioni, i titolari dei *Warrant* potrebbero subire impedimenti nell'esercizio degli stessi *Warrant*, derivanti dall'impossibilità di determinare il verificarsi delle condizioni per l'esercizio dei *Warrant*.

4.3.4. Rischi connessi all'effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti

Il regolamento dell'Offerta (pagamento del prezzo delle Azioni Ordinarie da parte degli investitori contro consegna delle stesse) avverrà alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Tale regolamento non è assistito da una garanzia (*underwriting*). Pertanto, qualora alla data di regolamento dell'Offerta alcuni investitori non onorassero il proprio ordine (impegno di sottoscrizione) ovvero le adesioni fossero inferiori a quanto offerto nell'ambito dell'Offerta, il capitale effettivamente versato della Società potrebbe essere inferiore all'ammontare massimo dell'Aumento di Capitale Offerta e il numero di Azioni Ordinarie effettivamente emesse potrebbe essere inferiore a n. 6.000.000,00 Azioni Ordinarie.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 15, Paragrafo 15.1.7 del Documento di Ammissione.

4.3.5. Rischi di diluizione connessi alla conversione delle Azioni Speciali

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, il numero delle Azioni Speciali, non negoziate sull'AIM Italia e convertibili in Azioni Ordinarie della Società al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 5 dello Statuto, sarà pari a n. 211.000.

Si segnala che la conversione in parte o in tutto delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante e all'eventuale raggiungimento di determinati prezzi delle Azioni Ordinarie nei termini di cui all'articolo 5 dello Statuto, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie una diluizione della propria partecipazione.

La seguente tabella illustra i suddetti effetti diluitivi in caso di conversione delle massime n. 211.000 Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, calcolati sulla base di diverse percentuali di esercizio del diritto di recesso, nell'ipotesi di raccolta pari a Euro 60 milioni.

<i>Diluizione per Azione Ordinaria (dati in € per Azione Ordinaria)</i>				
Livello di Raccolta		Euro 60 milioni		
Trigger	Operazione Rilevante	Prezzo per Az. Ordinaria 11€	Prezzo per Az. Ordinaria 12€	Prezzo per Az. Ordinaria 13€
Percentuale di Conversione Az. Speciali	35%	60%	80%	100%
Azioni Speciali convertite in Ordinarie	73.850	126.600	168.800	211.000

Percentuale di Recesso delle Az. Ordinarie				
0%	€ 0,90	€ 1,25	€ 1,51	€ 1,76
5%	€ 0,93	€ 1,30	€ 1,57	€ 1,82
10%	€ 0,97	€ 1,35	€ 1,63	€ 1,90
15%	€ 1,01	€ 1,41	€ 1,70	€ 1,98
20%	€ 1,05	€ 1,47	€ 1,78	€ 2,06
25%	€ 1,10	€ 1,54	€ 1,86	€ 2,16
30%	€ 1,16	€ 1,62	€ 1,96	€ 2,27

L'analisi mostra gli effetti diluitivi nel caso di maggior diluizione in cui le Azioni Ordinarie oggetto del diritto di recesso non vengano collocate presso terzi bensì vengano riacquistate dalla Società e successivamente annullate, con la conseguente riduzione della corrispondente quota di patrimonio netto. L'analisi non considera gli effetti derivanti dall'emissione delle Azioni di Compendio. I valori in Euro indicati nella tabella rappresentano la differenza negativa tra il patrimonio netto pre-diluizione per ciascuna azione (pari a Euro 10,00, senza tenere conto delle spese di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* né dei costi sostenuti dalla data di costituzione fino alla Data del Documento di Ammissione e assumendo che le Somme Vincolate non siano utilizzate) e il patrimonio netto pro forma post-diluizione per azione.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione II, Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Documento di Ammissione.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di conversione della Azioni Speciali si rinvia alla Sezione I, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

4.3.6. Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei *Warrant*

Il numero dei *Warrant* da emettere è pari a massimi n. 3.000.000.

I *Warrant* sono abbinati gratuitamente alle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta nel rapporto di n. 5 *Warrant* ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte. In particolare:

(i) n. 2 *Warrant* saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie contestualmente alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società su AIM Italia; e

(ii) n. 3 *Warrant* saranno assegnati gratuitamente (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione all'Operazione Rilevante) ogni n. 10 Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale Offerta e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società), che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a favore di chi sarà titolare di n. 10 Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale Offerta ed in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

In caso di mancato esercizio dei *Warrant* da parte di alcuni azionisti entro il termine di scadenza e di contestuale esercizio da parte di altri azionisti, gli azionisti che non eserciteranno i *Warrant* subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente.

Inoltre, qualora coloro che avessero sottoscritto Azioni Ordinarie alla Data di Avvio delle Negoziazioni (i) decidessero di esercitare il diritto di recesso in occasione dell'approvazione dell'Operazione Rilevante; oppure (ii) vendessero le proprie Azioni Ordinarie entro il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, perderanno il diritto a ricevere gli ulteriori n. 3 *Warrant* ogni n. 10 Azioni Ordinarie detenute.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione II, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.7. Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dai Promotori

I Promotori assumeranno un impegno di *lock-up* in relazione alle Azioni Ordinarie dell'Emittente rivenienti dalla conversione di Azioni Speciali (il "**Lock-up Azioni**").

In particolare, ciascuna *tranche* delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali (ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto) sarà soggetta a un periodo di *lock-up* decorrente dalla rispettiva data di conversione ed in particolare:

- (a) le azioni ordinarie della Società rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (pari al 35% delle Azioni Speciali in circolazione) sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 24 mesi, da computarsi a partire alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di Borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 11,00 (undici/00);
- (b) le azioni ordinarie della Società rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5.5 (v)(b) dello Statuto (pari al 25% delle Azioni Speciali in circolazione), sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 24 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di Borsa aperta sia maggiore o pari a 12,00 (dodici/00);
- (c) le azioni ordinarie della Società rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5.5 (v)(c) dello Statuto (pari al 20% delle Azioni Speciali in circolazione), sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 24 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di Borsa aperta sia maggiore o pari a 13,00 (tredici/00);
- (d) le azioni ordinarie della Società rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5.5 (v)(d) dello Statuto (pari al 20% delle Azioni Speciali in circolazione), per il termine di 24 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione.

Resta altresì inteso che l'impegno di cui sopra, non si applica alle Azioni Ordinarie che sono state sottoscritte dai Promotori nell'ambito dell'Offerta o che dovessero essere sottoscritte successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni degli Strumenti Finanziari su AIM Italia.

Successivamente alla scadenza del *Lock-up Azioni*, nonché per la parte di strumenti finanziari non rientranti in detti accordi, non si può escludere che i Promotori procedano alla vendita delle Azioni

Ordinarie detenute con conseguente potenziale impatto negativo sull'andamento del prezzo delle medesime.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione II, Capitolo 5, Paragrafo 5.3, del Documento di Ammissione.

5. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

5.1. Storia ed evoluzione dell'attività dell'Emittente

5.1.1. Denominazione legale e commerciale dell'Emittente

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è "TheSpac S.p.A."

5.1.2. Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di iscrizione

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al n. 10283160967, n. REA MI – 2519567.

5.1.3. Data di iscrizione e durata dell'Emittente

La Società è stata costituita a Milano in data 16 marzo 2018, con atto a rogito della dott.ssa Alessandra Radaelli, notaio in Milano, rep. n. 6.028 e raccolta n. 3.459.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la durata della Società è fissata sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 31 dicembre 2020 e (ii) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia soggetto a comunicazione al mercato, ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata, fino allo scadere del 6° (sesto) mese di calendario successivo alla stessa data.

5.1.4. Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia sotto forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La Società ha sede legale in Via della Moscova, 18 - 20121 Milano (MI), (numero di telefono +39 027788751).

5.1.5. Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente

TheSpac è una *special purpose acquisition company* (c.d. "SPAC") costituita in Italia. Le SPAC sono dei veicoli societari, contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituiti con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari sui mercati, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un'attività di ricerca e di selezione, l'Operazione Rilevante con una o più società operative (c.d. *target*).

TheSpac è stata costituita in data 16 marzo 2018 con la denominazione "TheSpac S.p.A.", con un capitale sociale di Euro 100.000 (centomila), suddiviso in n. 10.000 Azioni Ordinarie, con atto a rogito della dott.ssa Alessandra Radaelli, notaio in Milano, rep. n. 6.028 e raccolta n. 3.459.

In data 25 maggio 2018, l'Assemblea dell'Emittente ha approvato un nuovo Statuto per adeguarne, tra l'altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia.

La Società, al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, ha intenzione di procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, di massime n. 6.000.000 a cui sono abbinati gratuitamente, in sede di Offerta, un numero di Warrant massimi n. 1.200.000 Warrant.

Con riferimento ai *Warrant* si segnala che, in sede di Offerta, i *Warrant* sono abbinati gratuitamente alle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta nel rapporto di n. 2 (due) *Warrant* ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte. Ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (ed in ogni caso, ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione all'Operazione Rilevante) saranno assegnati gratuitamente ulteriori n. 3 (tre) *Warrant* ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie detenute.

Le Azioni Ordinarie e i *Warrant* rivengono dalle delibere assunte dall'Assemblea straordinaria di TheSpac in data 25 maggio 2018.

In data 6 luglio 2018, la Società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione di cui all'articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM Italia, richiedendo l'ammissione dei propri Strumenti Finanziari alla negoziazione su AIM Italia.

In data 26 luglio 2018, la Società ha completato la procedura mediante la trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione e del presente Documento di Ammissione.

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 301.000 suddiviso in n. 211.000 Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Si precisa che alla Data di Avvio delle Negoziazioni n. 211.000 Azioni Ordinarie detenute dai Promotori, sottoscritte in sede di costituzione dell'Emittente e di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Promotori, saranno automaticamente convertite in n. 211.000 Azioni Speciali.

L'ammissione degli Strumenti Finanziari dell'Emittente su AIM Italia è prevista per la data del 31 luglio 2018.

La Data di Avvio delle Negoziazioni è prevista per il 2 agosto 2018.

5.2. Investimenti

5.2.1. Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente fino alla data del Documento di Ammissione

Considerato che TheSpac è una società di recente costituzione, la stessa non ha effettuato investimenti nel periodo intercorso tra la data di costituzione e la Data del Documento di Ammissione.

5.2.2. Investimenti in corso di realizzazione

Considerato che TheSpac è una società di recente costituzione, alla Data del Documento di Ammissione il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente non ha deliberato l'esecuzione di investimenti.

5.2.3. Investimenti futuri

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha deliberato investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi di gestione.

6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

6.1. Principali attività

TheSpac è una SPAC costituita in Italia, ossia una società appositamente costituita con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previa attività di ricerca e di selezione, l'Operazione Rilevante. Esse, pertanto, fino al momento dell'Operazione Rilevante, contengono solo cassa (c.d. "shell company").

La Società ha, infatti, per esclusivo oggetto sociale l'investimento in una o più società, impresa/e, azienda/e o ramo/i di azienda nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio dalla Politica di Investimento della Società, di cui al Capitolo I, Paragrafo 6.3.1.

La Società, successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società *target* con cui realizzare l'Operazione Rilevante, nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Fermi restando tali limiti, la Società potrà acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante sarà sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci della Società e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente, che preveda l'attività di amministrazione e gestione delle partecipazioni acquisite nella *target* ovvero lo svolgimento dell'attività di impresa della *target* medesima, in caso di aggregazione societaria.

In base a tali caratteristiche, l'investimento in azioni dell'Emittente può essere di interesse per investitori che intendano cogliere le opportunità offerte dalle società di piccole e medie dimensioni.

6.2. Punti di forza dell'Emittente

L'investimento proposto si caratterizza, ad opinione del *management* della Società, per i seguenti fattori chiave:

1. I profili dei *manager* della Società: sono imprenditori di primario *standing*, con riconosciute capacità e comprovata esperienza di gestione industriale in grandi gruppi multinazionali, con un track record manageriale, professionale e imprenditoriale di successo. Per una descrizione puntuale delle competenze e del *curriculum vitae* di ogni componente del consiglio di amministrazione si rinvia alla Sezione I, Capitolo 10, Paragrafo 10.1.1;
2. Un vasto bacino di aziende *target*: con un obiettivo di raccolta di 50 milioni di Euro, la Società si posiziona come una SPAC di minori dimensioni rispetto al *trend* di mercato in Italia, consentendole così di guardare a potenziali *target* all'interno di una più ampia fascia di imprese del Paese;
3. un ampio *network* di relazioni: il *management* della Società dispone di un ampio *network* di relazioni con aziende, imprenditori, operatori del *private equity*, *manager*, avvocati e banche d'affari da cui originare potenziali opportunità di investimento. I Promotori sono inoltre titolari di strutture operative con molti collaboratori in grado di supportare la ricerca, la valutazione e la valorizzazione della *target*.
4. diritto di recesso: gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale ai fini dell'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto;

5. impegno nel lungo termine: il *management* dell'Emittente intende mantenere un coinvolgimento attivo anche nello sviluppo della *target* successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante, supportandone gli azionisti e gli organi sociali in un obiettivo temporale di medio termine. Inoltre, il loro investimento non è condizionato da strategie di uscita, volte ad alienare la propria partecipazione detenuta all'interno della *target*, intendendo gli stessi mantenere una propria funzione gestionale all'interno di quest'ultima per un periodo di tempo coerente con gli obiettivi di crescita della stessa;
6. investimento dei Promotori: è previsto l'investimento, in sede di Offerta, da parte di G.B.Par S.r.l., Sagittario S.p.A. e LCA Ventures S.r.l. in Azioni Ordinarie della Società, per un controvalore rispettivamente di Euro 5.000.000,00, Euro 2.000.000,00 ed Euro 1.000.000,00, quindi complessivamente di Euro 8.000.000,00, corrispondenti a circa il 13,333% dei proventi derivanti dall'Aumento di Capitale Offerta. Tale investimento conferma il pieno allineamento dell'interesse dei Promotori con quello degli investitori, nonché una sostanziale condivisione del rischio d'impresa relativo alla realizzazione dell'Operazione Rilevante;
7. contesto favorevole alle operazioni di investimento delle SPAC: molte società industriali espressione dell'eccellenza italiana nel mondo, dotate di elevata redditività e potenziale espansione internazionale, necessitano di risorse finanziarie per consentirne di accelerarne la crescita, ma operano in condizioni di limitato accesso al credito e al mercato dei capitali. Pertanto, il modello della SPAC, il cui fenomeno di recente si è notevolmente espanso, è potenzialmente attrattivo per tali imprese in quanto permette loro di ottenere le necessarie risorse finanziarie per sostenere la crescita nonché l'accesso al mercato del capitale di rischio in tempi brevi e con costi contenuti;
8. poteri decisionali degli investitori: la libertà di scelta e il potere decisionale degli investitori sono al centro del governo societario di TheSpac. L'Operazione Rilevante, infatti, sarà sottoposta dal consiglio di amministrazione della Società alla preventiva approvazione dell'Assemblea degli azionisti. Gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale, necessaria a dar corso all'Operazione Rilevante potranno recedere dalla Società pur rimanendo comunque titolari dei Warrant. Le deliberazioni dell'Assemblea che approveranno l'Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di Azioni Ordinarie rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata;
9. accesso al mercato di capitali e liquidità dell'investimento: gli Strumenti Finanziari della Società saranno negoziati sull'AIM Italia rendendo l'investimento potenzialmente liquidabile sul mercato. Inoltre, gli Strumenti Finanziari saranno negoziati separatamente sull'AIM Italia e, pertanto, potranno essere acquistati o ceduti separatamente dagli investitori, assecondando così diverse strategie e profili di investimento. Infine, in virtù del fatto che le

Azioni Ordinarie della Società saranno ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, a seguito dell'Operazione Rilevante, la società da questa risultante potrà accedere al Mercato Telematico Azionario, mercato regolamentato, gestito e organizzato da Borsa Italiana ("MTA"), con un percorso semplificato rispetto a un tradizionale processo di quotazione e in termini di minori rischi, tempi, costi di *marketing* nonché dall'assenza di incertezza nella definizione dell'intervallo di prezzo tipici di un processo *standard* di offerta al pubblico di strumenti finanziari. La negoziazione su un mercato regolamentato, quale il MTA, garantirebbe, altresì, una maggiore liquidità dei titoli della società risultante dall'Operazione Rilevante.

6.3. Politica di investimento

La Società intende perseguire e condurre la propria politica di investimento in conformità alle linee guida e ai criteri di seguito descritti, i quali sono peraltro soltanto esemplificativi e non esaustivi.

Il consiglio di amministrazione della Società potrà dunque selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in *target* che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento, fermo il presupposto che la *target* dovrà essere individuata nell'ambito delle società di piccole-medie dimensioni, non quotate, e con potenzialità e volontà di diventare *leader* nel proprio settore di mercato.

Benché nella Politica di Investimento la Società abbia sottolineato la propria intenzione di ricercare la *target* senza una indicazione prioritaria di appartenenza ad uno specifico settore industriale, in considerazione dell'andamento dei mercati e dell'attuale quadro macroeconomico, i settori che potrebbero essere visti con maggior interesse dalla Società sono il settore farmaceutico, il settore alimentare, il settore cd. *industrial*, il settore chimico, il settore dei servizi, il settore del *design* e del *fashion*.

Sono esclusi investimenti in società operanti nel settore immobiliare (c.d. *real estate companies*), dei servizi finanziari, dei giochi e delle scommesse (*gaming*), della produzione di armi, nonché in società in fase di *start-up*.

6.3.1. Tipologie di operazioni di investimento e tipologia di beni oggetto dell'attività di investimento dell'Emittente

L'attività di selezione delle opportunità di investimento di TheSpac potrà beneficiare della rete di contatti e relazioni dei Promotori che, sulla base delle complementari esperienze professionali, si estende da gruppi familiari imprenditoriali attivi in diversi settori, a *manager* di gruppi industriali multidivisionali, a operatori di *private equity*, e include anche *advisor*, consulenti e professionisti del settore. Le caratteristiche ideali che l'Emittente ricerca nella *target* sono le seguenti:

1. potenziale di crescita significativo, in ambito nazionale ed internazionale. TheSpac concentrerà il suo processo di selezione su *target* che abbiano delle prospettive di crescita profittevoli fondate su un modello di *business* di provato successo ed efficacia e su di un solido piano industriale, con particolare attenzione alla possibilità – da valutare sia sulla base dei risultati storici sia sul *business plan* – di generare ritorni interessanti sul capitale investito tramite strategie di sviluppo organico e/o acquisizioni per linee esterne;
2. posizionamento competitivo rilevante. La *target* dovrà caratterizzarsi come una delle società di spiccata rilevanza nel proprio settore di riferimento, considerata per caratteristiche dimensionali o per caratteristiche di prodotto/processo;
3. qualità del *management*. TheSpac selezionerà potenziali *target* dotate di un *management* di comprovata esperienza, in grado di attuare piani di sviluppo strategici e con una propensione

alla comunicazione al mercato sia delle strategie sia dei risultati conseguiti, nell'ottica della creazione di valore per tutti gli azionisti;

4. consistente potenziale di generazione di cassa. TheSpac focalizzerà la propria ricerca su *target* che abbiano un modello di *business* che consenta una prospettiva generazione di cassa;
5. attrattività della transazione la quale dovrà essere considerata tenendo conto (i) del mercato in cui opera la *target*, (ii) della valutazione e dell'attività svolta dalla stessa e (iii) della *corporate governance* risultante dall'Operazione Rilevante. I criteri di cui *supra* non sono da considerarsi esaustivi e la valutazione di ciascuna opportunità di investimento sarà basata sui fattori ritenuti di volta in volta rilevanti da TheSpac in riferimento alla specifica opportunità di investimento nel momento in cui essa verrà analizzata.

6.3.2. Modalità di finanziamento dell'Operazione Rilevante

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile determinare i requisiti dimensionali delle società oggetto di investimento. A puro titolo indicativo, l'Emittente rivolgerà la propria attenzione soprattutto, ma non solo, verso società presumibilmente caratterizzate da un *equity value* compreso nel range 70 – 200 milioni di Euro *pre-business combination*.

L'Operazione Rilevante potrebbe essere, altresì, finanziata con risorse aggiuntive, quali il ricorso all'indebitamento e/o ad aumenti di capitale subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea, oltre che con le Somme Vincolate. Il ricorso a tali risorse aggiuntive dipenderà dalla struttura dell'Operazione Rilevante nonché dalla dimensione e dalle caratteristiche dell'attività della *target*, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale nonché delle condizioni di mercato al momento dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante.

6.3.3. Selezione, esame e approvazione delle operazioni di investimento

Al fine dell'individuazione della possibile opportunità di investimento, TheSpac si avvarrà delle conoscenze del proprio *management* nonché di una significativa e vasta rete di contatti. La rete di contatti, comprende, in particolare:

1. imprenditori e *manager* che hanno maturato significative esperienze gestionali;
2. *advisor* che prestano assistenza a gruppi familiari, fondi di *private equity* e società multinazionali nell'esecuzione di mandati, sia per conto di acquirenti, sia di venditori;
3. professionisti (avvocati, consulenti fiscali e commercialisti) radicati nel territorio;
4. fondi di *private equity*;
5. operatori del settore bancario;
6. banche di investimento.

Nella valutazione delle possibili opportunità di investimento, la Società effettuerà una approfondita attività di *due diligence* (ad esempio, su aspetti di business, legali, economico – finanziari, fiscali e ambientali). Per l'adeguato svolgimento delle attività di *scouting*, *due diligence*, strutturazione ed esecuzione dell'Operazione Rilevante, la Società potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni, cui corrisponderà onorari a termini di mercato.

La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento, pur essendo intenzione primaria della Società quella di realizzare l'Operazione Rilevante tramite una fusione per incorporazione della *target*.

6.3.4. Costituzione e modalità di utilizzo delle Somme Vincolate

L'Emittente intende costituire uno o più Conti Vincolati presso primarie banche - fiduciariamente intestati, come illustrato di seguito - su cui sarà depositato un ammontare pari al 100% dei proventi complessivi dell'Offerta che andrà a costituire le Somme Vincolate.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate dall'Emittente esclusivamente allo scopo di effettuare l'Operazione Rilevante (previa autorizzazione dell'Assemblea) nonché per pagare il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie a fronte dell'eventuale esercizio del diritto di recesso o dello scioglimento della Società.

Si precisa che nel caso in cui le Somme Utilizzabili non siano sufficienti a coprire tutti i costi operativi ovvero i costi legati all'attuazione del processo di selezione della *target* e allo svolgimento di tutte le attività connesse (quali, a titolo esemplificativo, attività di *due diligence* e spese per i consulenti), il consiglio di amministrazione dovrà ottenere dall'Assemblea dei soci un'autorizzazione di tale operazione funzionale all'Operazione Rilevante per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, stabilendone il relativo importo.

Si prevede che le Somme Vincolate siano depositate sui Conti Vincolati aperti dalla Società presso l'*Escrow Agent*, e da questo fiduciariamente gestiti in virtù dell'incarico di amministrazione sottoscritto in data 25 luglio 2018 che include specifiche istruzioni di movimentazione delle Somme Vincolate.

Ai sensi del suddetto incarico di amministrazione fiduciaria, l'*Escrow Agent* disporrà le Somme Vincolate, solo all'avverarsi di uno dei seguenti eventi:

- (a) delibera assembleare di svincolo, anche parziale, delle Somme Vincolate; ovvero
- (b) delibera assembleare che approvi la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante secondo quanto previsto dallo Statuto:
 - (i) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino meno del 30% del capitale sociale ordinario, o
 - (ii) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, qualora, ad esito del completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, il numero delle Azioni Ordinarie rimborsate o annullate da parte della Società sia inferiore al 30% delle Azioni Ordinarie complessive; ovvero
- (c) esercizio da parte dei soci del diritto di recesso (ove conseguente a una delibera diversa da quella *sub* (b)) e conseguente necessità di procedere alla restituzione agli stessi delle somme ad essi dovute; ovvero
- (d) delibera assembleare che approvi la messa in liquidazione della Società.

Allo scopo di ottenere una maggiore remunerazione, le Somme Vincolate potranno essere trasferite, in tutto o in parte, su una o più altra partita interna di Intesa Private in forza di apposita pattuizione, denominata "Contratto di Buono di Risparmio", senza che ciò comporti novazione, né pregiudichi in alcun modo il vincolo gravante sulle Somme Vincolate.

6.3.5. Procedura per l'approvazione e la realizzazione dell'Operazione Rilevante

L'opportunità di investimento individuata sarà sottoposta dal consiglio di amministrazione di TheSpac all'Assemblea che verrà convocata per deliberare sull'approvazione dell'Operazione Rilevante, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.

Ai sensi dello Statuto, la proposta di Operazione Rilevante, da sottoporre all'Assemblea, è rimessa alla competenza collegiale del consiglio di amministrazione.

La Politica di Investimento, facente parte integrante dello Statuto, prevede che le deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti che approvino l'Operazione Rilevante siano risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle Azioni Ordinarie della Società.

Diritto di recesso degli azionisti

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto e della disciplina di legge in materia di recesso (articoli 2437 e seguenti del Codice Civile), i soci titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea che abbia approvato la modifica dell'oggetto sociale in conseguenza dell'approvazione dell'Operazione Rilevante con riferimento a quest'ultima e nei termini che saranno definiti.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni sino al perfezionamento dell'Operazione Rilevante, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, il consiglio di amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-*ter*, comma 6, del Codice Civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-*ter*, commi 2 e 4, del Codice Civile, della consistenza patrimoniale della Società tenuto conto, in particolare, delle somme depositate sul Conto Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso. Gli azionisti recedenti rimarranno comunque titolari dei *Warrant* dagli stessi detenuti, ma perderanno il diritto a vedersi attribuiti gli ulteriori *Warrant* da emettersi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

In caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente offerte in opzione agli altri soci o eventualmente collocate presso terzi, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso le azioni del recedente saranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del Codice Civile.

Si segnala che l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti, secondo i termini e le condizioni di cui sopra, potrà comportare la mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante. In particolare, le deliberazioni dell'Assemblea che approvano (i) l'Operazione Rilevante e (ii) la modifica dell'oggetto sociale della Società per dar corso al perfezionamento dell'Operazione Rilevante saranno entrambe risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci in misura pari o superiore al 30% del capitale sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale.

Resta, quindi, inteso che, ove il diritto di recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ma, a esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale, la condizione risolutiva si considererà non averata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata.

Diversamente, nel caso in cui si siano verificate entrambe le condizioni risolutive, sub (a) e (b), la Società non potrà attuare l'Operazione Rilevante e il consiglio di amministrazione della Società dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di altre *target* al fine di sottoporre all'Assemblea l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Qualora entro il Termine Massimo l'Assemblea della Società non dovesse procedere all'approvazione dell'Operazione Rilevante, la Società si scioglierà per decorso del Termine Massimo e verrà posta in liquidazione.

6.4. Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti

Alla Data del Documento di Ammissione non si segnalano prodotti ovvero servizi introdotti o di futura introduzione.

6.5. Principali mercati

Viene rappresentato di seguito un quadro di sintesi del contesto di mercato in relazione agli investimenti in imprese italiane effettuati attraverso *private equity*, *venture capital* e con modalità di *private debt*.

Le informazioni e i dati qui riportati – disponibili alla Data del Documento di Ammissione - sono tratti dal rapporto "A.I.F.I. - Il mercato italiano del *private equity*, *venture capital* e *private debt* nel 2017".

Si specifica, altresì, che il mercato di riferimento è quello degli investimenti delle sole quote di equity e quasi equity, complessivamente versate per l'operazione e non al valore totale della transazione. Inoltre, si sottolinea che la dimensione globale del mercato è costituita da (i) l'ammontare investito in imprese italiane ed estere dagli operatori "locali"; e (ii) l'ammontare investito in imprese italiane dagli operatori internazionali.

Nel 2017 il mercato italiano del *private equity* e del *venture capital* si conferma essere in buona salute e con ottimi fondamentali, con un sempre più crescente interesse dei player internazionali per le eccellenze italiane, che risultano sempre più appetibili nel contesto competitivo mondiale.

Nel corso del 2017, l'ammontare investito nel mercato italiano del *private equity* e *venture capital* nel 2017 ha rappresentato il terzo valore più alto degli ultimi 10 anni, nonostante l'assenza dei mega deal, che avevano caratterizzato il 2016. L'investito è infatti pari a Euro 4.938 milioni in calo del 40% rispetto al 2016, quando le risorse complessivamente investite erano state pari ad Euro 8.191 milioni, grazie ad alcune operazioni di grandi dimensioni realizzate prevalentemente da soggetti internazionali. Se si escludono i mega deal (operazioni al di sopra degli Euro 300 milioni di *equity* investito) non presenti nel 2017, l'ammontare investito è pari ad Euro 4.938 milioni, in crescita del 45%, e rappresenta il valore più alto di sempre.

La distribuzione per tipologia degli investimenti effettuati nel 2017 mostra che nel segmento dei *buy out* (acquisizioni di quote di maggioranza o totalitarie) è confluita la maggior parte delle risorse (Euro 3.444 milioni), segue il comparto delle infrastrutture con un ammontare pari ad Euro 659 milioni ed il segmento dell'*expansion* con un ammontare pari a Euro 338 milioni.

In termini di numero, con 133 investimenti realizzati, il segmento *early stage* si è posizionato ancora una volta al primo posto.

Per quel che riguarda l'attività svolta dalle diverse categorie di soggetti, gli operatori internazionali hanno assorbito il 63% del mercato in termini di ammontare investito nel corso del 2017, pari ad Euro 3.113 milioni, confermando il loro forte interesse per il mercato italiano, seguiti dagli operatori domestici privati generalisti (Euro 1.146 milioni, pari al 23%). Si segnala che gli operatori internazionali senza un ufficio in Italia hanno investito nel Paese Euro 2.036 milioni, distribuiti su 46 operazioni.

Dalla distribuzione geografica degli investimenti emerge come, in linea con i dati registrati l'anno precedente, il 92% degli investimenti effettuati nel corso del 2017 ha avuto ad oggetto imprese localizzate nel nostro Paese, per una corrispondente quota percentuale sul totale dell'ammontare investito pari a circa il 97%. Se si considera la sola attività posta in essere in Italia, il 74% del numero di operazioni ha riguardato aziende localizzate nel Nord del Paese (76% nel 2016), seguito dal Centro con il 17% (14% nel 2016), mentre le regioni del Sud e Isole hanno pesato per il 9% (10% nel 2016). In termini di ammontare, invece, il Nord ha attratto il 90% delle risorse complessivamente investite in Italia, seguito dalle regioni del Centro con il 9%, mentre rimane ancora ridotta la quota di risorse destinate al Sud Italia (1%). A livello regionale, si conferma il primato della Lombardia, dove è stato realizzato il 40% del numero totale di operazioni portate a termine in Italia nel corso del 2017, seguita da Emilia Romagna (12%) e Veneto (10%). In termini di ammontare, la Lombardia si è posizionata al primo posto, con il 50% delle risorse complessivamente investite, seguita, anche in questo caso, da Emilia Romagna e Veneto (rispettivamente 12% e 11%).

Dal punto di vista delle caratteristiche dimensionali delle imprese oggetto di investimento, nel corso del 2017 le aziende di piccola e media dimensione (con un fatturato inferiore a Euro 50 milioni), pur avendo attratto risorse per circa il 33% del totale, rappresentano, anche per il 2017, il principale *target* verso cui sono indirizzati gli investimenti di *private equity* e *venture capital* in Italia, con una quota del 78% sul numero complessivo di operazioni.

L'analisi della distribuzione settoriale degli investimenti evidenzia come, nel 2017, il settore dei beni e servizi industriali abbia rappresentato il principale *target* di investimento in termini di numero di operazioni, con una quota del 16%, seguito dal comparto dell'ICT (comunicazioni, computer ed elettronica), con un peso di poco inferiore al 16%, e da quello medicale (11%). Anche in termini di ammontare, la maggior parte delle risorse investite è confluita verso il settore dei beni e servizi industriali (26% del totale), seguito dal manifatturiero – moda (11%) e dal comparto dell'energia e ambiente (9%).

Per quanto concerne i disinvestimenti, nel corso del 2017 sono state dismesse 160 società su un totale di 202 disinvestimenti, per un ammontare disinvestito, calcolato al costo storico di acquisto, pari a Euro 3.752 milioni. Nella distribuzione dei disinvestimenti per tipologia, in termini di ammontare, la vendita a soggetti industriali (trade sale) ha rappresentato il canale di disinvestimento preferito (1.106 milioni di Euro), con un'incidenza di poco superiore al 29%, seguita dalla cessione sui mercati quotati (IPO, cessione post IPO e SPAC), con un peso del 29% (1.070 milioni di Euro).

Nel complesso emerge un quadro in cui la globalizzazione dei mercati e la necessità di internazionalizzare la propria impresa per cogliere opportunità nuove, ma geograficamente e culturalmente lontane, impongono al tessuto imprenditoriale italiano di ricercare nuovi capitali che permettano di accelerare il raggiungimento di maggiori caratteristiche dimensionali e il rafforzamento manageriale.

In tale contesto, l'eccellente imprenditoria italiana sta mostrando una maggiore propensione all'apertura del capitale cercando nuovi soci che possano, apportando capitale di rischio, cogliere un'opportunità di elevato interesse condividendo un percorso ambizioso di crescita. Per gli

investitori, quindi, le società *target*, non quotate sui mercati regolamentati, risultano raggiungibili attraverso operazioni di private equity o partecipazione a SPAC.

In particolare, con riferimento a quest'ultime, dal 2011 al 2017 risulta in continua crescita l'affermazione delle SPAC o di veicoli equivalenti che rappresentano ormai, con una raccolta che a fine 2017 supera Euro 2.500 milioni, un player di riferimento per il sistema economico italiano e, in particolare, per le piccole e medie imprese che vogliono raccogliere capitali per la crescita accedendo a listini di Borsa.

6.6. Fattori eccezionali che hanno influenzato l'attività dell'Emittente e/o i mercati in cui opera

Alla Data del Documento di Ammissione, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito sull'attività di TheSpac.

La Società è stata costituita in data 16 marzo 2018 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo intercorrente tra la costituzione e sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia degli Strumenti Finanziari.

6.7. Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione

Alla Data del Documento di Ammissione, non si segnala da parte della Società alcuna dipendenza da brevetti, marchi o licenze, né da contratti commerciali o finanziari e da nuovi procedimenti di fabbricazione.

7. STRUTTURA DEL GRUPPO

7.1. Descrizione del Gruppo a cui appartiene l'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non fa parte di alcun gruppo.

7.2. Società controllate dall'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni in altre società o enti.

8. PROBLEMATICHE AMBIENTALI

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di problematiche ambientali inerenti allo svolgimento della propria attività. L'Emittente non detiene infatti immobilizzazioni materiali e non ha sottoscritto alcun contratto di locazione di beni immobili.

9. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

9.1. Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita.

Alla Data del Documento di Ammissione, all'Emittente non risultano particolari informazioni su tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

9.2. Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso

Alla Data del Documento di Ammissione, all'Emittente non risultano particolari informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

10 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

10.1 Informazioni sull'organo di amministrazione e di vigilanza

10.1.1. Consiglio di amministrazione

Composizione

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

In data 16 marzo 2018, in sede di costituzione della Società, sono stati nominati 4 membri del consiglio di amministrazione nelle persone di Marco Galateri di Genola e Suniglia (Presidente del consiglio di amministrazione), Giovanni Francesco Lega, Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo (Vice Presidente del consiglio di amministrazione) e Gianluca Cedro.

Successivamente, l'amministratore Cedro ha rassegnato le proprie dimissioni e, in data 19 giugno 2018, l'Assemblea ha deliberato, *inter alia*, in aggiunta alla sostituzione del predetto, l'incremento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 4 (quattro) a 5 (cinque) membri, nominando, peraltro, due consiglieri dotati dei sopra richiamati requisiti di indipendenza. In data 13 luglio 2018 il consiglio di amministrazione di TheSpac ne ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter, comma 4, TUF.

I membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente resteranno in carica per 3 esercizi, e precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

I componenti del consiglio di amministrazione dell'Emittente sono indicati nella tabella che segue:

Carica	Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato	Marco Galateri di Genola e Suniglia	Monasterolo di Savigliano (CN)	24/02/1944
Consigliere e Vice Presidente	Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo	Milano (MI)	22/06/1960
Consigliere e Amministratore Delegato	Giovanni Francesco Lega	Milano (MI)	18/02/1957
Consigliere Indipendente	Guido Corbetta	Milano (MI)	04/05/1959
Consigliere Indipendente	Sonia Lorenzet	Conegliano (TV)	24/12/1970

I componenti del consiglio di amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale dell'Emittente.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente dal quale emergono la comprovata esperienza e/o l'aver ricoperto posizioni apicali in materia di (i) operazioni sul mercato primario dei capitali e/o (ii) operazioni di *private equity* e/o (iii) gestione di aziende di medie dimensioni e/o operazioni nel (iv) settore dell'*investment banking*:

Marco Galateri di Genola (Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato):

Dal 2007, Marco Galateri di Genola è Presidente e azionista di riferimento della Sagittario S.p.a., holding industriale, proprietaria delle società Ballestra S.p.A. e della Mazzoni S.p.A., leader mondiali nel settore della progettazione e fornitura di impianti industriali per la produzione di acido solforico, fertilizzanti, tensioattivi, detergenti, saponi e prodotti oleochimici.

Ha, inoltre, ricoperto, dal 1980 al 2010, il ruolo di CEO in Ballestra S.p.A., mentre ha ricoperto, dal 1996 al 2016, il ruolo di Presidente in Mazzoni S.p.A. e dal 2000 al 2006 di Presidente della Paravia Bruno Mondadori Editore spa.

Sagittario detiene, tra l'altro, una partecipazione nella società chimica Temix Oleo S.p.A. di Bologna (di cui è Presidente), indirettamente nella River Group S.p.A., azienda produttrice di *sneakers* per il settore del lusso, e nella Axor S.r.l., impresa attiva nella produzione di impianti alimentari.

È stato ed è membro di numerosi Consigli di Amministrazione di diverse società industriali italiane, Presidente della Accademia di Brera dal 2013 al 2016 oltre che di fondazioni culturali.

Dal 1969 al 1979 è stato dirigente e, successivamente, direttore commerciale della Italconsult S.p.a., società di *engineering* con oltre 500 dipendenti che operava sia nel settore della progettazione delle grandi infrastrutture civili e della realizzazione di impianti industriali chiavi in mano.

Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo (Consigliere e Vice Presidente del consiglio di amministrazione):

Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sag S.r.l., Parco del Mottarone S.r.l., Fondazione Castelli di Cannero, G.B.Par. S.r.l., Milano 1919 S.r.l. (Antonini Gioielli), Flos S.p.a., Immobiliare del Cavallo Rampante S.r.l., Immobiliare Porta Volta S.r.l., Aldebaran, S.r.l. e Mantika S.r.l.

Tra il 1989 ed il 2008 ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità all'interno del Gruppo So.ge.par. S.p.a., operante nella produzione di acciai, con sede a Milano, fino a diventarne Amministratore Delegato.

Ceduto il Gruppo So.ge.par, nel 2008, ad uno dei principali produttori mondiali di acciaio inossidabile, Vitaliano Borromeo entra in Outokumpu S.p.A. dove ricopre il ruolo di Senior Vice President per i mercati Europa, Medio Oriente ed Africa sino al 2011.

Dal 2011, si occupa della gestione delle importanti e significative attività museali e turistiche della famiglia sul Lago Maggiore oltre che alla conservazione ed allo sviluppo del relativo patrimonio storico.

Giovanni Francesco Lega (Consigliere e Amministratore Delegato):

Dal 2004, Giovanni Lega è Managing Partner di LCA Studio Legale e siede nel Consiglio di Amministrazione di Credit Suisse Italy.

Ha fondato LCA Studio Legale nel 1988, attivo nel diritto commerciale internazionale e societario.

Nel 1996, LCA Studio Legale è divenuto la piattaforma su cui creare lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer, costituendone gli uffici milanesi e romani e integrando così la sede italiana nel

relativo network mondiale. Ha ricoperto la carica di Managing Partner delle sedi di Milano e Roma ed è stato membro del Worldwide Partnership Council di Freshfields Bruckhaus Deringer.

Ha inoltre ricoperto la carica di consigliere in molti Consigli di Amministrazione, fra cui Lamborghini e enti sociali e associazioni benefiche, quali Fondazione Rava, Istituto dei Ciechi, Idee Migranti e Università Cattolica di Milano.

Guido Corbetta (Consigliere Indipendente):

Guido Corbetta è Professore ordinario di Corporate Strategy e titolare della Cattedra “AldAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari. In memoria di Alberto Falck” presso l’Università Bocconi, dove è stato anche Prorettore e *Dean* fondatore della Bocconi Graduate School.

È fondatore e direttore scientifico dal 2009 del più importante osservatorio italiano sulle aziende familiari (quasi 10.000 gruppi) sostenuto da AldAF, Unicredit, Camera di Commercio di Milano, Borsa italiana e Fondazione Angelini.

Da quasi trent’anni studia le imprese familiari e ha pubblicato, tra l’altro, i libri “*Le aziende familiari. Strategie per il lungo periodo*”, e “*Strategies for longevity in family firms: A European perspective*”. Ha pubblicato su diverse riviste internazionali, tra le quali: *Entrepreneurship Theory and Practice*, *Family Business Review*, *Journal of Business Venturing*, *Journal of Corporate Finance*, *Journal of Management Studies*, *Strategic Management Journal*.

È membro di *Editorial Board* delle riviste *Family Business Review* e *Journal of Management Studies*.

È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vitale Barberis Canonico, Vice Presidente di Falck Renewables e Consigliere di altre medie e grandi imprese familiari italiane (De Agostini, Fontana Finanziaria, Frescobaldi, Ponti).

È partner fondatore e Amministratore Delegato di Partners S.p.A., società di consulenza di direzione, di consulenza professionale e di M&A.

Sonia Lorenzet (Consigliere Indipendente):

Sonia Lorenzet è partner di Alcedo SGR S.p.a. dal 2005 e consigliere dal 2017.

Ha iniziato la propria carriera professionale in Arthur Andersen, come senior auditor, nel 1997, maturando un’esperienza internazionale nell’ambito della revisione e certificazione, due diligence, consulenza aziendale e analisi dei sistemi di controllo, prevalentemente in Europa.

Si è laureata in Economia Aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia ed è Revisore Contabile; ha frequentato un master post-laurea in analisi finanziaria e finanza d’impresa presso IFAF ed ha tenuto corsi di Finanza Aziendale, strategia e metodi di valutazione d’azienda presso l’Università di Padova.

Poteri del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all’Assemblea.

Sono, inoltre, attribuite al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2365, comma 2, del Codice Civile, le seguenti competenze:

- (i) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile;

- (ii) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- (iii) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, ove non via abbiano provveduto i soci in sede di nomina;
- (iv) la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci;
- (v) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; e
- (vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Infine, le decisioni relative alle seguenti materie – tutte da sottoporre, in ogni caso, alla previa autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto - non possono essere delegate: (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante; (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, qualsiasi utilizzo delle Somme Vincolate, diverse dalle Somme Utilizzabili; (iii) fino alla data di approvazione dell'Operazione Rilevante, assunzione di indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sulle Somme Vincolate, e concessione di garanzie; e (iv) le proposte di modifica alla Politica di Investimento.

Poteri conferiti ai membri del consiglio di amministrazione

Con decisione in data 25 maggio 2018, il consiglio di amministrazione ha deliberato di nominare gli amministratori Marco Galateri di Genola e Giovanni Lega quali amministratori delegati, conferendo a ciascuno di essi, in via disgiunta tra loro e con firma singola, i seguenti poteri:

- a) dare esecuzione, per quanto rientrante nelle proprie competenze funzionali, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e sovrintendere alla puntuale attuazione delle stesse;
- b) rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, in qualunque procedura e in qualunque grado e sede, proponendo e sostenendo azioni amministrative e/o giudiziarie di qualsiasi tipo, incluse procedure esecutive e concorsuali, oltre il potere di rilascio di mandati e procure a difensori e/o procuratori;
- c) sottoscrivere, modificare e risolvere contratti aventi ad oggetto la compravendita da terzi, a qualsiasi titolo, di beni o servizi di qualsiasi genere;
- d) stipulare, modificare e risolvere contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di consulenza;
- e) stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere, cedere ed acquisire per cessione, contratti di locazione e sublocazione e permuta di beni mobili in genere, anche registrati;
- f) stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e deposito presso istituti di credito e uffici postali, inclusi conti *escrow*, conti titoli, conti depositi vincolati;
- g) effettuare, nel rispetto delle procedure aziendali, ogni tipo di operazione a credito sui conti correnti bancari e postali della Società, girare e incassare ed emettere assegni bancari e assegni circolari, anche con possibilità di sub-delega; nell'ambito dei fidi concessi, effettuare ogni tipo di operazione a debito sui conti correnti della Società in qualsiasi forma senza alcun limite, anche con possibilità di sub-delega;
- h) acquistare, permutare e vendere beni mobili di ogni tipo, nell'ambito dell'oggetto sociale;
- i) presentare offerte, preventivi, partecipare a gare;

- j) gestire la corrispondenza della Società e raccogliere e rilasciare qualsiasi somma e valore dovuto a qualsiasi titolo dalla Società nei confronti di qualsiasi amministrazione statale e locale;
- k) negoziare e accettare ordini entro i limiti dell'oggetto sociale;
- l) obbligare contrattualmente la Società entro i limiti dell'oggetto sociale;
- m) subdelegare a terzi i poteri ad essi conferiti.

Inoltre, per mezzo del verbale di consiglio di amministrazione del 17 aprile 2018, all'amministratore Giovanni Lega sono stati attribuiti i seguenti poteri di firma bancaria:

(i) esigere qualunque somma a qualsiasi titolo dovuta alla Società, rilasciando, a seconda dei casi, le relative ricevute e quietanze sia in acconto che a saldo, ivi compresi vaglia postali e telegrafici, buoni *cheques* ed assegni di qualunque specie e di qualsiasi ammontare così pure farne rifiuto o protesta innanzi ai competenti uffici.

(ii) richiedere e ricevere somme, titoli valori merci e documenti firmando le relative quietanze, liberazioni ed esoneri di responsabilità presso qualsiasi Amministrazione dello Stato, regionale e provinciale o comunale o Cassa pubblica e privata, Intendenza di Finanza, Cassa Depositi e Prestiti e Uffici Doganali;

(iii) effettuare pagamenti delle seguenti spese:

- imposte e tasse, contributi ed ogni altro tributo o sanzione, anche a mezzo delega unificata modello F24, senza alcun limite;
- pagamenti relativi ad utenze della Società senza alcun limite;
- pagamenti per qualsiasi spesa diversa da quanto indicato sub i. e ii. con particolare riferimento alle spese di costituzione, di consulenza, dei servizi in *outsourcing* di cui la Società dovrà dotarsi, ecc.,

richiedendo - per tutti i suddetti pagamenti - l'addebito sui conti correnti bancari della Società nei limiti delle disponibilità liquide esistenti o delle linee di credito concesse.

Cariche ricoperte dagli amministratori

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone aventi rilevanza per l'Emittente in cui i membri del consiglio di amministrazione siano attualmente o siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa il loro *status* alla Data del Documento di Ammissione.

Nome e Cognome	Società	Carica/Socio
Marco Galateri di Genola e Suniglia	Sagittario S.p.A. ¹	Socio - cessata
	Milos S.r.l. ²	Socio – attualmente detenuta
	Calchi S.r.l.	Socio - cessata
	Paravia Partecipazioni	Socio – attualmente detenuta
	Sagittario S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione – attualmente ricoperta

¹ Società controllata da Milos S.r.l., riconducibile all'ing. Marco Galateri di Genola.

² Società controllante Sagittario S.p.A., riconducibile all'ing. Marco Galateri di Genola.

	Temix Oleo S.r.l.	Consigliere – attualmente ricoperta
	Confirmes S.p.a.	Consigliere – cessata
	99Technologies SA	Consigliere – cessata
	Axor Ocrim S.r.l.	Consigliere – cessata
	Milos S.r.l.	Consigliere – attualmente ricoperta
Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo	Immobiliare del Cavallo Rampante S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Alnitak S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Aldebaran S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	G.B.Par S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Sag S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Magnolia S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Immobiliare Del Limone S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Europa Due S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Taigete S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Alnilam S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Achernar S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Wizzcom S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Achernar S.r.l.	Amministratore unico - attualmente ricoperta
	Aldebaran S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione - attualmente ricoperta
	Alnilam S.r.l.	Amministratore unico - attualmente ricoperta
	Alnitak S.r.l.	Amministratore unico - attualmente ricoperta
	Europa Due S.r.l.	Consigliere - attualmente ricoperta
	Flos S.p.a.	Presidente del Consiglio di Amministrazione - attualmente ricoperta
	G.B. Par S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione - attualmente ricoperta
	Immobiliare Del Cavallo Rampante S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione - attualmente ricoperta
	Immobiliare Porta Volta S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione - attualmente ricoperta
	Mantika S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione - attualmente ricoperta
	Milano 1919 S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione - attualmente ricoperta
	Parco Del Mottarone S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione - attualmente ricoperta
	Sag S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione - attualmente ricoperta
	Fondazione Castelli Di Cannero	Presidente del Consiglio di Amministrazione - attualmente ricoperta
	Wizzcom S.r.l.	Amministratore unico - cessata

Giovanni Francesco Lega	Derna Golf S.p.a.	Socio – attualmente detenuta
	Tatuus Racing S.p.a.	Socio – attualmente detenuta
	Mozzarella Mania Food S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Wizzcom S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Sivale S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	LCA Servizi S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Olmo S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Progetto Sociale Guri I Zi S.r.l.	Socio – cessata
	Casta Diva Group S.p.a.	Socio – cessata
	German Pellets Holding Italia S.r.l.	Consigliere - attualmente ricoperta
	Junior Achievement Italia	Consigliere – attualmente ricoperta
	Area 62 S.r.l.	Consigliere - attualmente ricoperta
	Credit Suisse S.p.a.	Consigliere - attualmente ricoperta
	Sivale S.r.l.	Consigliere - attualmente ricoperta
	LCA Servizi S.r.l.	Consigliere - attualmente ricoperta
	LCA Ventures S.r.l.	Consigliere - attualmente ricoperta
	ASLA Diritto al Futuro S.r.l.	Consigliere - attualmente ricoperta
	Finpas S.p.a.	Consigliere - cessata
	Intech S.r.l. in liquidazione	Liquidatore - cessata
	Milano 1919 S.r.l.	Consigliere - cessata
	Capitalink S.r.l.	Consigliere - cessata
	Lipogems International S.p.a.	Consigliere - cessata
Guido Corbetta	SDF S.p.a.	Consigliere - attualmente ricoperta
	Equity Partners Investment Club	Presidente del Consiglio di Amministrazione - attualmente ricoperta
	Desma Pharma S.p.a.	Presidente - attualmente ricoperta
	Lane di Romagnano Sesia S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione – attualmente ricoperta
	Ponti S.p.a.	Consigliere - attualmente ricoperta
	De Agostini S.p.a.	Consigliere - attualmente ricoperta
	Eigenmann e Veronelli S.p.a.	Consigliere - attualmente ricoperta
	Feraldi Holding S.p.a.	Consigliere - attualmente ricoperta
	Falck Renewables S.p.a.	Vice Presidente - attualmente ricoperta
	Tesmec S.p.a.	Consigliere Indipendente - attualmente ricoperta
Sonia Lorenzet	Alcedo SGR S.p.a.	Consigliere - attualmente ricoperta
	Swisscare S.r.l.	Consigliere - attualmente ricoperta
	Tosca S.p.a.	Consigliere - attualmente ricoperta

Rapporti di parentela

Non si ravvisano rapporti di parentela tra i membri del consiglio di amministrazione, né tra questi e i membri del collegio sindacale.

Condanne

Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Documento di Ammissione, nessuno dei membri del consiglio di amministrazione ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di frode né è stato associato nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi a bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione non volontaria né infine è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente. Si precisa che il dott. Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo ha ricevuto in data 24 gennaio 2018 un avviso di garanzia quale persona indagata nell'ambito della procedura penale n. 3200/2013, iscritto presso la Procura di Milano, per il reato previsto dall'art. 4 del D.lgs. 74/2000 (*dichiarazione infedele*).

10.1.2. Collegio sindacale

Composizione

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il collegio sindacale si compone di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti che durano in carica per i tre esercizi. Il collegio sindacale in carica è stato nominato in sede di costituzione della Società e resterà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Alla data del Documento di Ammissione il collegio sindacale risulta composto come indicato nella tabella che segue:

Carica	Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Presidente del collegio sindacale	Giovanni Ciurlo	Genova (GE)	14/08/1960
Sindaco	Francesco Dori	Milano (MI)	07/04/1962
Sindaco	Michele Iori	Trento (TN)	31/08/1973
Sindaco Supplente	Stefano Lunardi	Genova (GE)	23/12/1971
Sindaco Supplente	Paolo Ravà	Genova (GE)	24/01/1965

I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede dell'Emittente

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae dei componenti del collegio sindacale:

Giovanni Ciurlo (Presidente del consiglio di amministrazione):

Laureato in scienze economiche, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti dal 1985 e al Registro dei Revisori dal 1995.

Dal 1991 è socio di STLEX Studio Legale e Tributario, un'associazione professionale con sede a Milano e nella quale operano oltre cinquanta professionisti e circa ottanta addetti.

Tra il 1983 e il 1986 ha operato come funzionario dell'IMI – Istituto Mobiliare Italiano dal 1986 al 1990 è stato direttore amministrativo e finanziario della società Diffel S.p.A. – Gruppo Cauvin.

Francesco Dori (Sindaco Effettivo):

Laureato in Scienze Economiche e Bancarie all'Università Cattolica di Milano nel 1988.

È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1991 e nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nello svolgimento della professione si è occupato principalmente di consulenza societaria e fiscale per imprese finanziarie, industriali e immobiliari, collaborando anche allo studio ed alla realizzazione di operazioni straordinarie anche per conto di importanti gruppi multinazionali.

Ricopre la carica di Sindaco in varie società industriali e commerciali.

Dal 2014 è titolare in Milano dello studio professionale “Studio Alfuor & Associati”.

Michele Iori (Sindaco Effettivo):

Esercita la professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti e ha maturato significative esperienze nell'ambito della consulenza societaria, finanza straordinaria, ristrutturazioni di aziende in crisi.

Relatore in numerosi convegni di approfondimento e aggiornamento rivolta a dottori commercialisti in materia di bilancio e operazioni straordinarie. È, inoltre, professore a contratto corso laurea specialistica “Contabilità, Bilancio e Principi contabili 2” - Università degli studi di Trento. E' stato responsabile scientifico oltre che docente del “Percorso di Alta specializzazione professionale” e del “Percorso di alta specializzazione Tributaria” (IlSole24Ore). Svolge un'intensa attività di pubblicista con IlSole24Ore con la pubblicazione di numerosi articoli e libri. Tra le principali pubblicazioni si ricordano: “Principi contabili nazionali e internazionali” (ed. 2018, otto edizioni); “Guida alla contabilità e bilancio” (ed. 2018, tredici edizioni); “Guida alla valutazione d'azienda” (ed. 2014, quattro edizioni); “Bilancio: i nuovi principi Oic e le novità fiscali” (ed. 2015), “Srl semplificata e a capitale ridotto” (ed. 2012).

Ricopre la carica di Amministratore e Sindaco in primarie società ed enti.

Stefano Lunardi (Sindaco Supplente):

Socio dal 2003 dello Studio Lunardi & Dupont di Genova, attivo nella consulenza societaria per temi di governo societario, sistema di controllo interno, operazioni societarie straordinarie, consulenza contabile e fiscale.

Dall'ottobre 2013 al marzo 2017 è stato Presidente del Collegio sindacale di Banca Carige S.p.A. società quotata alla Borsa di Milano e soggetta alla vigilanza di Banca Centrale Europea.

Dal 2008 al 2014 è stato Amministratore indipendente di Eems Italia S.p.A. (e nel medesimo periodo anche delle controllate Solsonica S.p.A., Solsonica Energia s.r.l.), società quotata alla Borsa di Milano e partecipata dal fondo di investimento Permira.

Dal 2014 al giugno 2017 è stato, inoltre, Presidente del Collegio sindacale di Italiana Editrice S.p.A. (società di edizione dei quotidiani La Stampa e Il Secolo XIX, controllata da FCA - Fiat Chrysler Automobiles n.v.) e delle controllate Publikompass S.p.A., Nexta s.r.l. (società di creazione e gestione di contenuti digitali).

Paolo Ravà (Sindaco Supplente):

Laureato in Economia e Commercio, presso l'Università degli Studi di Genova, abilitato allo svolgimento dell'attività di Dottore commercialista e iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Tra il 1989 e il 1991, ha svolto l'attività di analista finanziario presso una società di stock broker a Londra, mentre dal 1993 ad oggi opera, in qualità di socio, presso lo studio RVA Ravà Valdata e Associati, svolgendo attività di consulenza aziendale a società di capitali nazionali ed internazionali in campo amministrativo-contabile, finanziario e fiscale, di merger & acquisition e consulenza in operazioni di finanza aziendale.

Dal 2017 ricopre la carica di Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Genova.

Cariche ricoperte dai membri del collegio sindacale

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone aventi rilevanza per l'Emittente in cui i membri del collegio sindacale siano attualmente o siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa il loro status alla Data del Documento di Ammissione.

Nome e Cognome	Società	Carica/Socio
Giovanni Ciurlo	Cedis S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Greenhouse S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Metro 5 S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale – attualmente ricoperta
	Valedo S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Cedis S.r.l.	Amministratore Delegato – attualmente ricoperta
	Comarco S.p.a.	Presidente collegio sindacale – attualmente ricoperta
	F.M. S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Fine PCB S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Gastaldi Holding S.p.a.	Consigliere sorveglianza – attualmente ricoperta
	Gastaldi Real Estate S.p.a.	Consigliere sorveglianza – attualmente ricoperta
	G.R.S. Chemical Technologies S.r.l.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Italmatch Chemicals S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Perini Navi S.p.a.	Presidente collegio sindacale – attualmente ricoperta
	Picchiotti S.r.l.	Presidente collegio sindacale – attualmente ricoperta
	Prod S.r.l. (già PIER S.p.a.)	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta

	Polimeri Speciali Holding S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Porto Di Lavagna S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Ruffini Partecipazioni S.r.l.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Sagittario S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Thannberger & Associates S.p.a.	Presidente collegio sindacale – attualmente ricoperta
	Unicasim S.p.a.	Presidente collegio sindacale – attualmente ricoperta
	Villa Serena S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Acme Lab S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Al.ma. Alimentari marittimi S.p.a.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Linear Holding S.r.l.	Sindaco supplente – cessata
	Pigreco Capital S.p.a.	Sindaco supplente – cessata
	Biesse S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale – cessata
	P.L. Ferrari & CO S.r.l.	Sindaco supplente – cessata
	Somacis S.p.a.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Somacis Holding S.p.a.	Sindaco supplente – cessata
	Somacis Group S.p.a.	Sindaco supplente – cessata
	Vistasi' S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale – cessata
	Pentachimica S.p.a.	Sindaco effettivo – cessata
	RGI S.p.a.	Sindaco supplente – cessata
	Bid Pcb S.r.l.	Sindaco effettivo – cessata
	Mazzoni LB S.p.a.	Sindaco effettivo – cessata
	Aeb S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale - cessata
	Softeco Sismat S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione - cessata
	Salmoiraghi & Viganò S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale - cessata
	Comdata S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale - cessata
	Holdco Afrodite S.r.l.	Sindaco supplente – cessata
	Stroili Oro S.p.a.	Sindaco effettivo – cessata
	In's Mercato S.p.a.	Sindaco effettivo – cessata

Francesco Dori	Gestione Immobiliare Rododendro Sas di Francesco Dori e C.	Socio – attualmente detenuta
	Auditores Italy S.r.l.	Socio – cessata
	Boffi S.p.a.	Presidente Collegio Sindacale – attualmente ricoperta
	Carl Zeiss S.p.a.	Presidente Collegio Sindacale – attualmente ricoperta
	Sodexo Italia S.p.a.	Presidente Collegio Sindacale – attualmente ricoperta
	Sodecaer S.p.a. in liquidazione	Presidente Collegio Sindacale – attualmente ricoperta
	Value Partners Management Consulting S.p.a.	Presidente Collegio Sindacale – attualmente ricoperta
	ActionAid International Italia ONLUS	Presidente Collegio Sindacale – attualmente ricoperta
	B.B.F. S.p.a.	Sindaco Effettivo – attualmente ricoperta
	EcorNaturaSi S.p.A.	Sindaco Effettivo – attualmente ricoperta
	Essilor Italia S.p.a.	Sindaco Effettivo – attualmente ricoperta
	Exage S.p.a.	Sindaco Effettivo – attualmente ricoperta
	Interactive Thinking S.r.l.	Sindaco Effettivo – attualmente ricoperta
	Lissoni Architettura S.p.a.	Sindaco Effettivo – attualmente ricoperta
	Oftalmica Galileo Italia S.p.a.	Sindaco Effettivo – attualmente ricoperta
	Fresenius Kabi Ipsum S.r.l.	Sindaco Unico – attualmente ricoperta
	Forever S.r.l.	Sindaco Unico – attualmente ricoperta
	Pelbo S.p.a.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Gestione Immobiliare Rododendro Sas Di Francesco Dori e C.	Socio accomandatario d’opera – attualmente ricoperta
	Arcelormittal Commercial Italy S.r.l.	sindaco effettivo - cessata
	Arcelormittal Italy Holding S.r.l.	Sindaco effettivo - cessata
	Arcelormittal Piombino S.p.a.	Sindaco effettivo - cessata
	Bibop S.r.l. In liquidazione	sindaco effettivo - cessata
	Boffi Trade S.p.a.	Sindaco effettivo - cessata
	Ecor Holding S.p.a	Sindaco effettivo - cessata
	Gewiss - S.p.a.	Sindaco effettivo - cessata
	TBG Energy Italy S.p.a.	Sindaco supplente - cessata
	ICF S.p.a.	Sindaco supplente - cessata

	Rusky S.p.a.	Sindaco supplente - cessata
	Immobiliare Porta Volta S.r.l.	Sindaco effettivo - cessata
	Oxem Oleo S.r.l. in liquidazione	Sindaco supplente - cessata
	Intercast Europe S.r.l.	Sindaco effettivo - cessata
	Land Lad S.p.a.	Sindaco supplente - cessata
	Malfatti & Tacchini S.r.l.	Sindaco supplente - cessata
	Investimenti Strategici Milanese s.r.l. in liquidazione	Sindaco effettivo - cessata
	Intermonte Holding SIM S.p.a.	Sindaco supplente - cessata
	LTL S.p.a.	Sindaco effettivo - cessata
	Voith Hydro S.r.l.	Sindaco effettivo - cessata
	S.C.M. Società Chimica Mugello -S.r.l.	Sindaco unico - cessata
	V.P. Immobiliare S.r.l.	Sindaco unico - cessata
	Alessio Tubi - S.p.a.	Sindaco supplente - cessata
	Aperam Stainless Services & Solutions Italy S.r.l.	Sindaco supplente - cessata
	Arca Impresa Gestioni Società di Gestione del Risparmio S.p.a.	Sindaco supplente - cessata
	Arcelormittal Distribution Solutions Italia S.r.l.	Sindaco supplente - cessata
	Cipa S.p.a.	Sindaco supplente - cessata
	Coface Italia S.r.l.	Sindaco supplente - cessata
	Dar = Casa – società cooperativa	Sindaco supplente - cessata
	Iniziativa gestione investimenti società di gestione del risparmio S.p.a.	Sindaco supplente - cessata
Michele Iori	Law & Tax Consulting S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Tax Consulting S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Progetto Co-Val S.p.a.	Consigliere – attualmente detenuta
	Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto	Presidente del Consiglio di Gestione – attualmente ricoperta
	Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale - attualmente ricoperta
	Mittel S.p.a.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione - attualmente ricoperta
	Progetto Co-Val S.p.A.	Amministratore - attualmente ricoperta
	Gruppo Finestre S.r.l.	Sindaco effettivo - attualmente ricoperta

	Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti	Vice Presidente - attualmente ricoperta
	C.D.P. S.p.a.	Componente del comitato di supporto al consiglio di amministrazione - attualmente ricoperta
	Deutsche Bank Mutui S.p.a.	Membro dell'Organismo di Vigilanza - attualmente ricoperta
	Gruppo Zaffiro S.r.l.	Consigliere - attualmente ricoperta
	Ceramica Cielo S.p.a.	Consigliere - attualmente ricoperta
	A.C.R.I – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio	Presidente del Collegio dei Revisori - attualmente ricoperta
	Fly S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale - attualmente ricoperta
	Dolomiti Energia Holding S.p.a.	Sindaco effettivo - attualmente ricoperta
	Riva del Garda – Fierecongressi S.p.a.	Sindaco effettivo - attualmente ricoperta
	Lido di Riva del Garda S.r.l.	Sindaco effettivo - cessata
	Gruppo Finestre S.r.l.	Sindaco unico - attualmente ricoperta
	Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto	Revisore unico – attualmente ricoperta
	Earchimede S.p.a.	Presidente del Consiglio di Amministrazione - cessata
	Mittel S.p.a.	Membro del Comitato Esecutivo e consigliere - cessata
	PKF Italia S.p.a.	Sindaco supplente - cessata
	Fambri Camillo S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione - cessata
	Fondazione Crosina Sartori Cloch	Vice Presidente - cessata
	A.C.R.I – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio	Consigliere - cessata
	Trentino Network S.r.l.	Sindaco effettivo - cessata
	Servizio Territoriali Est Trentino S.p.a.	Sindaco supplente - cessata
	Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto	Consigliere - cessata
	Zuccari S.r.l.	Sindaco supplente - cessata
Stefano Lunardi	Beintoo S.p.a.	Socio – attualmente detenuta
	Resilienza S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Wonderful Land Fragagnano S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Cuebiq Inc.	Socio – cessata
	Closing Selest S.r.l.	Socio – cessata
	Ladurner S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Ladurner Ambiente S.p.a.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta

	Eco Eridania S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale - attualmente ricoperta
	Immobiliare Macaggi S.r.l.	Consigliere - cessata
	Immobiliare Genuensis S.r.l.	Amministratore Unico - cessata
	Erg Eolica Amaroni S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Radio 19 S.r.l. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale – cessata
	Closing Selestia S.r.l.	Amministratore Unico - cessata
	Erg Eolica Fossa del Lupo S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Villa Serena S.p.a.	Revisore unico – attualmente ricoperta
	Silomar – Ente Servizi Marittimi Silos Liquidi e Affini – S.p.a.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Ga.Ma S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Casaco & Nardi S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale – attualmente ricoperta
	Banca Carige S.p.a.	Consigliere – cessata
	Banca Carige Italia S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale – cessata
	Il Quadrifoglio S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Saar Depositi Portuali S.p.a.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	C Consultin S.p.a.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Argo Mortgage 2 S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Carige Covered Bond S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Erg Eolica San Cireo S.r.l.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Erg Eolica Faeto S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Erg Eolica Ginestra S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Erg Power Generation S.p.a.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Erg Eolica San Vincenzo S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Erg Eolica Basilicata S.r.l.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Kopernico S.r.l. in liquidazione	Liquidatore – attualmente ricoperta
	Erg Eolica Adriatica S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta

	Erg Eolica Campania S.r.l.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Ego Trade S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale – attualmente ricoperta
	Erg Power - S.r.l.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Erg Wind Sicilia 3 S.r.l.	Sindaco supplente – cessata
	Erg Wind Energy S.r.l.	Sindaco supplente – cessata
	Erg Wind 4 S.r.l.	Sindaco supplente – cessata
	Erg Wind Sicilia 4 S.r.l.	Sindaco supplente – cessata
	Erg Wind Leasing 4 S.r.l.	Sindaco supplente – cessata
	Erg Wind 6 S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Erg Wind Sardegna S.r.l.	Sindaco supplente – cessata
	Erg Wind Sicilia 2 S.r.l.	Sindaco supplente – cessata
	Erg Wind Sicilia 5 S.r.l.	Sindaco supplente – cessata
	Erg Wind Sicilia 6 S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Erg Wind Holdings (Italy) S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Erg Wind 2000 S.r.l.	Sindaco supplente – cessata
	Kellify S.p.a.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Erg Wind Bulgaria S.p.a.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Erg Solar Holding 1 S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Banca del Monte di Lucca S.p.a.	Consigliere - attualmente ricoperta
	CIFA S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Bombardier Transportation (Holdings) Italy S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Banca Cesare Ponti S.p.a.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione – attualmente ricoperta
	Beintoo S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	S24 S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale - attualmente ricoperta
	Green Vicari S.r.l.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Bombardier Transportation Italy S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Depositi Costieri Savona S.p.a.	Sindaco supplente – attualmente ricoperta
	Egadi Cosmesi Naturale S.r.l.	Liquidatore – attualmente ricoperta
	Columbus Carige Immobiliare S.p.a.	Sindaco effettivo – cessata

	Erg Renew Operations & Maintenance S.r.l.	Sindaco supplente – cessata
	Erg Services S.p.a.	Sindaco supplente – cessata
	Erg Supply & Trading S.p.a.	Sindaco supplente – cessata
	BMI S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale - cessata
	Centro Fiduciario C.F. - S.p.a.	Sindaco effettivo – cessata
	C.S.F. S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale – cessata
	Erg Renew S.p.a.	Sindaco supplente – cessata
	Sedapta S.r.l.	Sindaco effettivo – cessata
	Centro S.p.a.	Sindaco effettivo – cessata
	Infinity Technology Solutions S.p.a.	Sindaco effettivo – cessata
	Cuebiq S.r.l.	Sindaco effettivo – cessata
	EEMS Italia S.p.a.	Sindaco effettivo – cessata
	Solsonica S.r.l.	Consigliere – cessata
	Solsonica Energia S.r.l.	Sindaco effettivo – cessata
	Bombardier Transportation (Signal) Italy S.r.l. in liquidazione	Sindaco effettivo – cessata
	ITEDI S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale - cessata
	Publikompass S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale - cessata
	Nexta S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale - cessata
Paolo Ravà	Centro S.p.a.	Socio – attualmente detenuta
	IMH S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Immobiliare Gulli S.r.l.	Socio – attualmente detenuta
	Centro S.p.a.	Consigliere - attualmente ricoperta
	C. Steinweg GMT S.r.l.	Consigliere - attualmente ricoperta
	IMH Industria Mobili Holding S.r.l.	Consigliere - attualmente ricoperta
	Med Star S.r.l. in liquidazione	Consigliere - attualmente ricoperta
	Smania Industria Italiana Mobili S.p.a.	Consigliere - attualmente ricoperta
	Villa Montallegro S.p.a.	Consigliere - attualmente ricoperta
	Alleanza Luce e Gas S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Astar S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Chugoku Boat Italy S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Energetica S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Energie Rete Gas S.r.l.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta

	F.B. Hydraulic S.r.l.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	FOS S.r.l.	Sindaco unico – attualmente ricoperta
	Gecar S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Credit Agricole Carispezia	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	GT Motor S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Hanjin Italy S.p.a. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale – attualmente ricoperta
	Hydra S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Hydro Holding S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Stazioni Marittime S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Tieffe S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Ultraflex S.p.a.	Sindaco effettivo – attualmente ricoperta
	Telecittà S.p.a.	Sindaco effettivo – cessata
	Invec S.r.l.	Amministratore unico - cessata
	Tieffe Holding S.p.a.	Sindaco effettivo – cessata
	F.B. Holding S.p.a.	Sindaco effettivo – cessata
	Smania Immobiliare S.r.l. in liquidazione	Amministratore unico - cessata
	Victoria S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale - cessata
	GE S.r.l.	Sindaco effettivo – cessata
	Errenova S.p.a.	Sindaco effettivo – cessata
	CSM S.r.l.	Sindaco effettivo – cessata
	P.T.V. S.p.a.	Consigliere - cessata
	Eden S.r.l.	Sindaco effettivo – cessata
	Zenith S.r.l.	Amministratore unico – cessata
	Centro S.p.a.	Amministratore unico - cessata
	L.M.T. S.r.l. in liquidazione	Consigliere - cessata
	S.A.P.I.C.I. S.p.a.	Sindaco supplente - cessata
	World Match S.r.l.	Sindaco supplente - cessata
	Microdata Group S.r.l.	Sindaco effettivo - cessata
	Microdata Service S.r.l.	Sindaco supplente - cessata
	Alpori Festa & C. S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale – cessata
	Mil Mil 76 S.p.a.	Sindaco effettivo - cessata

Rapporti di parentela

Non si ravvisano rapporti di parentela tra i membri del collegio sindacale, né tra questi e i membri del consiglio di amministrazione.

Condanne

Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Documento di Ammissione, nessuno dei membri del collegio sindacale ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di frode né è stato associato nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi a bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione non volontaria né infine è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente.

10.1.3. Alti dirigenti

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non ha dirigenti alle proprie dipendenze.

10.1.4. Soci Fondatori

La Società è stata costituita a Milano in data 16 marzo 2018 dai Promotori con la denominazione sociale "TheSpac S.p.A.", capitale sociale Euro 100.000 (centomila) con atto a rogito della dott.ssa Alessandra Radaelli, notaio in Milano, rep. n. 6.028 e raccolta n. 3.459.

10.2. Conflitti di interessi dei membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale dell'Emittente, pari a Euro 301.000,00 e suddiviso in 211.000 Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è detenuto dai Promotori come segue: Sagittario S.p.A. detiene n. 55.000 Azioni Ordinarie, G.B.Par S.r.l. detiene n. 111.000 Azioni Ordinarie, e LCA Ventures S.r.l. detiene n. 45.000 Azioni Ordinarie, pertanto i componenti del consiglio di amministrazione, Marco Galateri di Genola, Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo e Giovanni Francesco Lega, indirettamente tramite i rispettivi veicoli Sagittario S.p.A., G.B. Par S.r.l. e LCA Ventures S.r.l., detengono rispettivamente il 26,066 %, 52,607% e 21,327% delle Azioni Ordinarie da convertirsi in Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

Sulla base di quanto previsto nella delibera assembleare del 25 maggio 2018, le n. 211.000 Azioni Ordinarie detenute dai Promotori si convertiranno in n. 211.000 Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni nel rapporto di n. 1 Azione Ordinaria per ogni Azione Speciale.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, pertanto, i Promotori detengono Azioni Speciali qualificabili come prodotti finanziari collegati all'andamento degli Strumenti Finanziari, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM.

Inoltre, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, Sagittario S.p.A. detiene n. 200.000 Azioni Ordinarie, G.B.Par S.r.l. detiene n. 500.000 Azioni Ordinarie e LCA Ventures S.r.l. detiene n. 100.000 Azioni Ordinarie, complessivamente pari a n. 800.000 Azioni Ordinarie e, quindi, complessivamente pari a circa il 13,333% delle Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale Offerta.

I componenti del consiglio di amministrazione potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interesse derivante dall'assunzione di cariche e/o da mansioni relative alla ricerca della *target* e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante in particolare qualora (i) esercitino attività imprenditoriali e/o professionali ulteriori rispetto all'attività svolta presso l'Emittente e, per tali motivi, siano portatori di

interessi inerenti a attività professionali non connesse a TheSpac; o (ii) svolgano, nell'ambito della propria attività professionale, ovvero per conto delle società nelle quali sono consulenti o abbiano assunto cariche nei relativi organi sociali, attività simili a, ovvero potenzialmente in conflitto con, quelle dell'Emittente.

Nel corso della loro attività professionale, infatti, gli amministratori potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante sia in relazione all'attività svolta dalle società presso le quali svolgono la propria attività professionale. Essi potranno pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto d'interessi nel determinare a quale soggetto presentare una determinata opportunità di investimento. A tal proposito, si segnala che alla Data del Documento di Ammissione nessuno degli amministratori non indipendenti ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività professionale a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto a TheSpac.

Inoltre, anche a seguito della propria attività professionale non connessa alla Società, gli amministratori potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento all'identificazione della *target*. In particolare, i Promotori e gli amministratori di TheSpac (i) potrebbero ricoprire - o aver ricoperto - ruoli (quali *advisor*, consulenti finanziari o legali, ecc.) nell'ambito di un'Operazione Rilevante a cui TheSpac sia interessata, anche agendo a favore delle controparti di TheSpac ovvero per altri acquirenti potenzialmente interessati alla medesima Operazione Rilevante; ovvero (ii) potrebbero avere svolto o svolgere attività di consulenza e/o avere rapporti commerciali con possibili *target* di TheSpac. Non esiste alcun divieto per la Società di effettuare un'Operazione Rilevante in casi in cui ricorra una delle suddette situazioni.

In aggiunta, eventuali interessi di natura finanziaria di cui sono portatori gli amministratori potrebbero influire sulla loro scelta in merito ad una o più *target*, e, quindi, generare un conflitto di interesse nel determinare se una particolare Operazione Rilevante realizza al meglio l'interesse della Società. Inoltre, si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificherebbero i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 22 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del consiglio di amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la *target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Si segnala che, in data 13 luglio 2018, il consiglio di amministrazione della Società ha adottato presidi di *corporate governance*, quali una procedura per le operazioni con Parti Correlate e una politica di gestione dei conflitti di interesse, al fine di impedire che situazioni di potenziale conflitto di interessi possano incidere negativamente sulla decisione della Società di effettuare una Operazione Rilevante.

Si segnala, infine, che, alla Data del Documento di Ammissione, non vi sono situazioni di conflitto di interesse che riguardano i componenti del collegio sindacale.

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha dirigenti.

10.3. Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati

Fatto salvo quanto di seguito descritto, alla Data del Documento di Ammissione la Società non è a conoscenza di accordi o intese con i principali azionisti della Società, clienti, fornitori dell'Emittente a seguito dei quali i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono stati nominati.

10.4. Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti

Fatto salvo quanto di seguito descritto, alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è a conoscenza di restrizioni in forza delle quali i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o trasferire, per un certo periodo di tempo, le azioni dell'Emittente direttamente ed eventualmente detenute dagli stessi.

11 PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Durata della carica dei componenti del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale

Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale dell'Emittente sono stati nominati in data 16 marzo 2018, contestualmente all'atto costitutivo, mentre gli amministratori Corbetta e Lorenzet sono stati nominati dall'Assemblea dell'Emittente in data 19 giugno 2018. Tutti gli amministratori e i sindaci rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.

11.2. Contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza con l'Emittente o con le società controllate che prevedono un'indennità di fine rapporto

Alla Data del Documento di Ammissione non esistono contratti con l'Emittente che prevedano il pagamento di somme – né a titolo di indennità di fine rapporto né ad altro titolo – ai membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale per il caso di cessazione del rapporto da questi intrattenuto con la Società.

11.3. Dichiarazione circa l'osservanza delle norme in materia di governo societario

Nonostante l'Emittente non sia obbligato a recepire le disposizioni in tema di *corporate governance* previste per le società quotate su mercati regolamentati, in data 25 maggio 2018 l'Assemblea dell'Emittente, in sede straordinaria, ha approvato il testo dello Statuto al fine di adeguare il sistema di governo societario della Società alle norme di legge applicabili alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su AIM Italia. Con la medesima delibera, l'Assemblea ha, inoltre, approvato anche la politica di gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, lo Statuto dell'Emittente prevede:

- a. la possibilità, per i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea, di richiedere l'integrazione delle materie da trattare;
- b. il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- c. il voto di lista per l'elezione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale prevedendo, altresì, che hanno diritto di presentare liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- d. l'obbligatorietà della nomina, in seno al consiglio di amministrazione, di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- e. che, a partire dal momento in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al Testo Unico ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF;
- f. un obbligo di comunicazione da parte degli azionisti al raggiungimento, superamento, o riduzione al di sotto delle soglie *pro tempore* applicabili dettate dal Regolamento Emittenti AIM.

Inoltre, con delibera del 13 luglio 2018, il consiglio di amministrazione della Società ha approvato, con efficacia dalla data di presentazione a Borsa Italiana da parte dell'Emittente della domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia degli Strumenti Finanziari le procedure in materia di comunicazione delle informazioni privilegiate, di *internal dealing* e di tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate nonché, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni degli Strumenti Finanziari su AIM Italia, le procedure in materia di operazioni con parti correlate, di comunicazioni obbligatorie al Nomad, di gestione dei conflitti di interesse degli amministratori.

12. DIPENDENTI

12.1 Numero dei dipendenti

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non ha dipendenti.

12.2 Partecipazioni azionarie e stock option

Fatto salvo quanto di seguito indicato, alla Data del Documento di Ammissione, nessun membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale detiene direttamente partecipazioni azionarie dell'Emittente.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le Azioni Speciali saranno detenute dai Promotori e, nello specifico: n. 55.000 Azioni Speciali saranno detenute da Sagittario S.p.A., il cui controllo è indirettamente riconducibile a Marco Galateri di Genola e Suniglia; n. 111.000 Azioni Speciali saranno detenute da G.B.Par S.r.l., di cui il consigliere dell'Emittente Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo è socio unico; n. 45.000 Azioni Speciali saranno detenute da LCA Ventures S.r.l., di cui il consigliere dell'Emittente Giovanni Francesco Lega è amministratore unico nonché socio indiretto. Per informazioni di dettaglio in merito alla compagine sociale si rinvia alla Sezione I, Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del Documento di Ammissione.

È previsto l'investimento, in sede di Offerta, da parte di G.B.Par S.r.l., Sagittario S.p.A. e LCA Ventures S.r.l. in Azioni Ordinarie della Società, per un controvalore rispettivamente di Euro 5.000.000,00, Euro 2.000.000,00 ed Euro 1.000.000,00, quindi complessivamente di Euro 8.000.000,00 corrispondenti a circa il 13,333% dei proventi derivanti dall'Aumento di Capitale Offerta. Tale investimento conferma il pieno allineamento dell'interesse dei Promotori con quello degli investitori, nonché una sostanziale condivisione del rischio d'impresa relativo alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Alla Data del Documento di Ammissione non sono stati deliberati piani di *stock option* o simili piani di partecipazione azionaria.

12.3 Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale

Non applicabile, in quanto, alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha dipendenti.

13. PRINCIPALI AZIONISTI DELL'EMITTENTE

13.1. Principali azionisti

La seguente tabella illustra, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società, la compagine sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Ammissione nonché la sua evoluzione alla Data di Avvio delle Negoziazioni, a seguito della conversione delle 211.000 Azioni Ordinarie detenute dai Promotori in 211.000 Azioni Speciali ed in caso di integrale collocamento del numero massimo di Azioni Ordinarie.

azionista	Azioni Ordinarie alla Data del Documento di Ammissione	%	Azioni Ordinarie alla Data di Avvio delle Negoziazioni	% delle Azioni Ordinarie complessive	Numero Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni*	% delle Azioni Speciali complessive
G.B.Par S.r.l.	111.000	52,607%	500.000**	8,333%	111.000	52,607%
Sagittario S.p.a.	55.000	26,066%	200.000**	3,333%	55.000	26,066%
LCA Venture S.r.l.	45.000	21,327%	100.000**	1,667%	45.000	21,327%
Mercato	0	0	5.200.000	86,667%	0	0
Totale	211.000	100%	6.000.000	100%	211.000	100%

* Le Azioni Speciali derivano dalla conversione delle Azioni Ordinarie sottoscritte alla costituzione della Società e rivenienti dall'Aumento di Capitale Promotori

** rivenienti dalla sottoscrizione da parte dei Promotori delle Azioni Ordinarie oggetto di Offerta per una percentuale complessiva pari a circa 13,333% della raccolta effettiva in sede di Offerta.

13.2 Diritti di voto diversi in capo ai Promotori

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale di TheSpac è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione I, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

13.3. Soggetto che esercita il controllo sull'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale della Società, pari a Euro 301.000, suddiviso in n. 211.000 Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è integralmente detenuto dai Promotori.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, i Promotori deterranno le Azioni Speciali indicate nella tabella di cui al precedente Paragrafo 13.1 (per informazioni in merito alle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione I, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione).

13.4. Accordi societari che possono determinare una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente e patti parasociali

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza né di patti parasociali tra gli azionisti né di accordi dalla cui attuazione possa scaturire, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente salvo quanto di seguito descritto.

Con accordo in data 20 luglio 2018, i Promotori si sono impegnati a fare in modo che, all'esito dell'Operazione Rilevante, gli stessi valuteranno e discuteranno in buona fede l'opportunità di nominare un consigliere di amministrazione non esecutivo nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'Emittente post Operazione Rilevante - o della persona giuridica che succederà all'Emittente a seguito dell'Operazione Rilevante, ad esempio per il caso in cui quest'ultima comporti un'operazione di fusione societaria - che sia di designazione di "Associazione italiana del risparmio gestito", in forma abbreviata "Assogestioni", su indicazione del Presidente della medesima associazione che a tal fine sarà interpellato congiuntamente dai Promotori.

Per completezza si segnala che, alla Data del Documento di Ammissione i Promotori sono parte di accordi di associazione in partecipazione, ed in particolare:

- I. Sagittario S.p.A. ha sottoscritto, in data 18 aprile 2018, un accordo di associazione in partecipazione con il dott. Massimo Capuani;
- II. G.B.Par S.r.l. ha sottoscritto, in data 31 maggio 2018, accordi di associazione in partecipazione rispettivamente con il dott. Davide Molteni e il Dott. Alessandro Bassetti;
- III. LCA Ventures S.r.l. ha sottoscritto, in data 8 marzo 2018, un accordo di associazione in partecipazione con il dott. Andrea De Nardis.

Massimo Capuani, Davide Molteni, Alessandro Bassetti e Andrea De Nardis sono collettivamente definiti quali Associati.

Gli accordi di associazione in partecipazione prevedono che, a fronte di un apporto in denaro prestato da ciascun Associato a favore del rispettivo Promotore, il predetto Associato acquisisca il diritto di impartire al relativo Promotore le istruzioni in relazione alla vendita di una quota parte di quelle Azioni Ordinarie che verranno assegnate al Promotore a seguito di qualsiasi evento di conversione in Azioni Ordinarie delle Azioni Speciali (l'ammontare di tale quota è indicato, in percentuale, con riferimento ad ogni specifico Associato, all'interno del rispettivo accordo in partecipazione, la "**Percentuale di Partecipazione**") e, conseguentemente, l'Associato avrà, altresì, il diritto di ricevere dal Promotore i proventi derivanti dalla vendita, in una o più *tranches*, della predetta quota parte di Azioni Ordinarie.

In particolare, la Percentuale di Partecipazione in relazione alla quale:

- G.B.Par S.r.l. dovrà attenersi alle istruzioni di vendita del dott. Molteni, è pari al 9,009 % di tutte le Azioni Ordinarie detenute da G.B.Par S.r.l.;
- G.B.Par S.r.l. dovrà attenersi alle istruzioni di vendita del dott. Bassetti, è pari al 5,405% di tutte le Azioni Ordinarie detenute da G.B.Par S.r.l.;
- Sagittario S.p.A. dovrà attenersi alle istruzioni di vendita del dott. Capuani, è pari al 18,5% di tutte le Azioni Ordinarie detenute da Sagittario S.p.A.;
- LCA Ventures S.r.l. dovrà attenersi alle istruzioni di vendita del dott. De Nardis, è pari al 5% di tutte le Azioni Ordinarie detenute da LCA Ventures S.r.l.

Ove la vendita della predetta quota parte di Azioni Ordinarie non venisse richiesta, dall'Associato al Promotore, entro 6 anni dalla sottoscrizione del rispettivo accordo in partecipazione, allora il

Promotore potrà disporre della vendita di tutta o della residua quota parte di Azioni Ordinarie di spettanza dell'Associato secondo la propria volontà e senza necessità di autorizzazione da parte dell'Associato, salvi i diritti di quest'ultimo in relazione ai ricavi delle vendite.

Con riferimento all'importo complessivo derivante dalla vendita di tutta o parte della predetta quota parte di Azioni Ordinarie di spettanza degli Associati, dovrà essere dedotto a consuntivo, una *tantum*, un ammontare pari al 1% della differenza tra l'apporto di denaro prestato dall'Associato alla sottoscrizione dell'accordo in partecipazione e l'importo complessivo derivante dalla vendita.

Nel caso in cui la Società non dovesse completare l'Operazione Rilevante nei tempi prescritti e di conseguente scioglimento e liquidazione, l'Associato avrà diritto a ricevere, a titolo di liquidazione, una parte pari alla Percentuale di Partecipazione di quell'importo che il Promotore riceverà in conseguenza e per effetto della procedura di scioglimento e liquidazione.

14. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

14.1 Operazioni con parti correlate

La Società, con delibera del consiglio di amministrazione del 13 luglio 2018, ha adottato, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società su AIM Italia, una procedura per la gestione delle operazioni poste in essere con parti correlate, resa disponibile sul sito internet della Società, www.thespacspa.it.

La Società ha conferito a LCA Studio Legale (di cui Giovanni Francesco Lega, membro del consiglio di amministrazione della Società, è fondatore e *managing partner*) un incarico di consulenza legale a favore della Società ai fini dell'ammissione degli Strumenti Finanziari alle negoziazioni su AIM Italia.

In data 29 giugno 2018, la Società ha sottoscritto un contratto di fornitura di servizi con LCA Servizi S.r.l. avente a oggetto i seguenti servizi: (a) fornitura di spazi adibiti a uffici, sale riunioni e postazioni di lavoro; (b) fornitura di servizi di reception, di centralino telefonico e di supporto informatico e (c) fornitura di servizi di segreteria.

Quale compenso per i servizi prestati, la Società riconoscerà a LCA Servizi S.r.l. un corrispettivo annuo omnicomprendivo pari a Euro 10.000, oltre a IVA, da pagarsi in rate annuali.

Il contratto ha una durata di due anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e, alla scadenza, cesserà automaticamente di avere efficacia, senza necessità di alcuna formalità.

I predetti contratti sono stati stipulati a condizioni di mercato.

14.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci

Alla Data del Documento di Ammissione non risultano crediti e garanzie rilasciati a favore di amministratori e sindaci.

15. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

15.1 Capitale sociale

15.1.1. Ammontare del capitale sociale emesso

Alla Data del Documento di Ammissione, il capitale sociale dell'Emittente sottoscritto e versato è pari a Euro 301.000, suddiviso in n. 211.000 Azioni Ordinarie prive del valore nominale, interamente detenute dai Promotori.

15.1.2. Azioni non rappresentative del capitale

Alla Data del Documento di Ammissione, non sussistono strumenti finanziari partecipativi non rappresentativi del capitale dell'Emittente.

15.1.3. Azioni proprie

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene, direttamente o indirettamente, Azioni Ordinarie o Azioni Speciali proprie.

15.1.4 Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o *cum warrant*

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili in azioni, scambiabili o *cum warrant*.

15.1.5. Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale

Alla Data del Documento di Ammissione, fatto salvo quanto di seguito indicato, non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale.

In data 25 maggio 2018, l'Assemblea straordinaria dell'Emittente ha deliberato:

1. di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo pari ad Euro 60.000.000 (sessanta milioni), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime azioni ordinarie n. 6.000.000 (sei milioni) senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, da riservare agli Investitori Qualificati e agli Investitori non Qualificati (come identificati all'interno della definizione di Offerta) purché, in tale ultimo caso, l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e 34 ter del Regolamento 11971, a servizio dell'offerta finalizzata all'ammissione delle azioni ordinarie e dei warrant della società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**"Aumento di Capitale Offerta"**);
2. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 300.000,00 (trecentomila), a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di massime n. 3.000.000 (tre milioni) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna e con godimento regolare, (**"Aumento di Capitale Warrant"**).

In data 25 maggio 2018, l'Assemblea straordinaria dell'Emittente, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile (destinato, dunque, ai Promotori), per un importo massimo pari ad Euro 2.010.000 (due milioni diecimila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 201.000 (duecentounomila) Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare (**"Aumento di Capitale Promotori"**).

L’Aumento di Capitale Promotori è stato integralmente sottoscritto in data 26 luglio 2018.

In data 26 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato tra l’altro,

(i) di stabilire in n. 6.000.000 il numero di Azioni Ordinarie da emettere nel contesto dell’Aumento di Capitale Offerta e dunque in complessivi Euro 60.000.000 l’ammontare definitivo dell’Aumento di Capitale Offerta;

(ii) di stabilire in n. 1.200.000 il numero di *Warrant* da assegnare in via automatica ai sottoscrittori e acquirenti delle Azioni Ordinarie in sede Offerta, nel rapporto di n. 2 *Warrant* ogni n. 10 Azioni sottoscritte.

15.1.6. Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del Gruppo

Non applicabile in quanto, alla Data del Documento di Ammissione, l’Emittente non fa parte di alcun gruppo.

15.1.7. Evoluzione del capitale azionario dell’Emittente per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

L’Emittente è stato costituito in data 16 marzo 2018 con un capitale sociale pari a Euro 100.000 suddiviso in n. 10.000 Azioni Ordinarie.

15.2 Atto costitutivo e statuto

15.2.1. Atto costitutivo e statuto

TheSpac è stata costituita in data 16 marzo 2018, con atto a rogito della dott.ssa Alessandra Radaelli, notaio in Milano, rep. n. 6.028 e raccolta n. 3.459.

In data 25 maggio 2018, l’Assemblea della Società, con atto a rogito della dott.ssa Alessandra Radaelli, repertorio n. 6.334, raccolta n. 3.646, ha deliberato l’approvazione dello Statuto, che entrerà in vigore a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto che entreranno in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società su AIM Italia. Lo Statuto è disponibile sul sito internet della Società www.thespacspa.it, ove si rinvia per maggiori informazioni in merito alla previsioni statutarie.

Oggetto sociale e scopo dell’Emittente

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la Società ha come esclusivo oggetto sociale l’investimento in società, imprese, aziende o rami d’azienda.

“La Società ha come esclusivo oggetto sociale l’investimento in società, imprese, aziende o rami d’azienda, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio del documento denominato “Politica di Investimento”, che si allega al presente statuto sotto la lettera A.

La Società potrà inoltre compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società target con cui realizzare un’Operazione Rilevante (come infra definita) nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge.

Ai sensi del presente statuto, per “Operazione Rilevante” si intende un’operazione di acquisizione di una società, imprese, aziende o rami d’azienda, con qualunque modalità effettuata, ivi incluse l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la

sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Quotazione").

Fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3.2, la Società potrà acquisire, a tal fine, partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi."

15.2.2. Disposizioni dello statuto riguardanti i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

Consiglio di amministrazione

Per una descrizione delle disposizioni dello Statuto dell'Emittente relative al consiglio di amministrazione, si rinvia agli articoli dal 13 al 17 dello Statuto.

Collegio sindacale

Per una descrizione delle disposizioni dello Statuto dell'Emittente relative al collegio sindacale, si rinvia agli articoli 18 e 19 dello Statuto.

Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, la revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

15.2.3. Diritti, privilegi e restrizioni connessi alle azioni esistenti

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali, senza indicazione del valore nominale.

Le azioni della Società, tutte prive di indicazione del valore nominale, sono, pertanto, di due categorie: (i) Azioni Ordinarie rivenienti dall'Offerta; e (ii) Azioni Speciali rivenienti dalla conversione delle azioni ordinarie detenute alla Data di Avvio delle Negoziazioni dai Promotori (e sottoscritte in parte all'atto della costituzione ed in parte in esecuzione dell'Aumento di Capitale Promotori).

Le Azioni Speciali attribuiscono ai titolari gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, salvo per il fatto che sono:

- (i) prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (ii) escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- (iii) intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni;
- (iv) in caso di liquidazione della Società, nella distribuzione dell'attivo di liquidazione che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali, le stesse sono postergate alle azioni ordinarie.

Le Azioni Speciali saranno convertite automaticamente in n. 6 Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei rispettivi titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie, e che la conversione potrà essere effettuata nelle seguenti circostanze:

- a) nella misura di un numero di Azioni Speciali pari al 35% del loro ammontare complessivo nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° (settimo) giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

- b) nella ulteriore misura di un numero di Azioni Speciali pari al 25% del loro ammontare complessivo nel caso in cui, entro il termine di 36 (trentasei) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria;
- c) nella ulteriore di un numero di Azioni Speciali pari al 20% del loro ammontare complessivo nel caso in cui, entro il termine di 36 (trentasei) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, risulti maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;
- d) nella ulteriore misura di un numero di Azioni Speciali pari al 20% del loro ammontare complessivo nel caso in cui, entro il termine di 36 (trentasei) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, risulti maggiore o uguale a Euro 13,00 (tredici/00) per Azione Ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana, i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui alle precedenti lettere b), c), e d) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana.

Restando inteso che (1) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere b), c), e d) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'Assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 36 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere b), c) e/o d) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante e dopo l'Assemblea, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e (2) gli eventi di cui alle precedenti lettere b), c) e/o d) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni Azione Speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto d), si convertirà automaticamente in n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

La conversione automatica delle Azioni Speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, al consiglio di amministrazione dovranno essere conferiti i poteri affinché provveda ad: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, c.c., il testo dello statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole dello statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; nonché (c) comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionate alla parte di capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del conferimento; è tuttavia consentita una diversa assegnazione delle azioni ai sensi dell'art. 2346 c.c.

15.2.4. Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni, con indicazione dei casi in cui le condizioni sono più significative delle condizioni previste dalla legge

Lo Statuto della Società non prevede modalità di modifica dei diritti dei possessori delle Azioni Ordinarie rispetto a quanto previsto per legge.

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società, come nel caso di perfezionamento ed esecuzione dell'Operazione Rilevante;
- la trasformazione della Società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'articolo 2437, comma 2, del Codice Civile ovvero dallo Statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi che precedono.

Il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del diritto di recesso è determinato secondo il criterio di cui all'articolo 7 dello Statuto e in conformità all'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile.

In particolare, il consiglio di amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del Codice Civile), tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale, dovrà determinare il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del diritto di recesso secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale.

Più in dettaglio, ai sensi dello Statuto, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del diritto di recesso sarà un importo pari al *pro-quota* del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

15.2.5. Modalità di convocazione delle assemblee

Per una descrizione delle disposizioni dello Statuto dell'Emittente relative al funzionamento dell'Assemblea, si rinvia agli articoli da 10 a 12 dello Statuto.

Si segnala che ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia. L'Assemblea ordinaria è, altresì, competente a deliberare in merito al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori: (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;

(ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, qualsiasi utilizzo delle Somme Vincolate, diverse dalle Somme Utilizzabili; e (iii) fino alla data di approvazione dell'Operazione Rilevante, assunzione di indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sulle Somme Vincolate, e concessione di garanzie. Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'Assemblea Speciale, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile.

15.2.6. Descrizione di eventuali disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente

Lo Statuto non contiene previsioni volte a ritardare, rinviare o impedire una modifica del controllo sull'Emittente.

15.2.7. Disposizioni previste dallo Statuto che disciplinano la soglia di possesso al di sopra della quale vige l'obbligo di comunicazione al pubblico della quota di Azioni Ordinarie posseduta

Lo Statuto dell'Emittente contiene alcune disposizioni che impongono l'effettuazione di una comunicazione al pubblico in caso di variazione delle partecipazioni sociali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 9.5 dello Statuto, per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel Regolamento Emittenti AIM, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Emittenti AIM.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle Azioni Ordinarie per cui è stata omessa la comunicazione.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

15.2.8. Condizioni previste dallo Statuto per la modifica del capitale, nel caso che tali condizioni siano più restrittive delle condizioni previste per legge

Lo Statuto dell'Emittente non prevede per la modifica del capitale sociale condizioni maggiormente restrittive rispetto alle condizioni previste dalla legge.

16. CONTRATTI IMPORTANTI

Mandato di Advisoring

Salvo quanto descritto infra nel presente capitolo, la Società, dalla data di costituzione (avvenuta 16 marzo 2018) alla Data del Documento di Ammissione, non ha concluso contratti di importanza significativa diversi da quelli conclusi nel corso del normale svolgimento della propria attività e/o accordi in base ai quali l'Emittente stesso sia soggetto a un'obbligazione o abbia un diritto di importanza significativa alla Data del Documento di Ammissione.

In data 25 maggio 2018, l'Emittente ha stipulato il Mandato di *Advisoring* con Emintad Italy S.r.l., avente a oggetto le seguenti attività:

- a. predisposizione della documentazione che sarà presentata ai potenziali intermediari finanziari candidati al ruolo di *Global Coordinator* (es. assistenza nella redazione del piano industriale basato sulle proiezioni commerciali condivise con il *management*, redazione di una "*presentation to brokers*", ecc.);
- b. presentazione della documentazione ai potenziali intermediari finanziari, ricezione delle proposte ed eventuale incarico informale all'intermediario finanziario prescelto;
- c. avvio del "*beauty contest*" per la scelta del Nomad;
- d. assistenza nell'individuazione di una *target* idonea per l'Operazione Rilevante, tramite accesso a banche dati pubbliche e a pagamento, analisi delle società iscritte al programma ELITE di Borsa Italiana e segnalazioni provenienti da soggetti terzi (professionisti, società di consulenza, banche, ecc.), analisi dei dati economici e finanziari disponibili e redazione di un dossier aggiornato in funzione delle informazioni eventualmente disponibili, organizzazione degli incontri con le potenziali società *target* ritenute di particolare interesse e redazione di analisi finalizzate alla valutazione di società *target* ritenute di particolare interesse.

Quale compenso per le attività di assistenza finalizzata all'individuazione di una *target* idonea per l'Operazione Rilevante è previsto un onorario mensile che sarà fatturato in funzione delle attività effettivamente svolte che saranno consuntivate con *time sheet* mensile.

Gli onorari saranno calcolati in base alle tariffe professionali di seguito indicate:

- *Senior Analyst*: Euro 500 per giornata lavorativa;
- *Junior Analyst*: Euro 300 per giornata lavorativa;
- *Trainee*: Euro 100 per giornata lavorativa.

È previsto un limite massimo, in termini di costo complessivo annuo (spese escluse), pari ad Euro 50.000,00, IVA esclusa, oltre al rimborso, dietro presentazione di ricevuta accompagnata dai documenti giustificativi, delle spese di trasporto, vitto e alloggio che il team abbia dovuto sostenere per svolgere l'incarico.

Il compenso verrà corrisposto su base mensile dietro emissione di regolare fattura.

Il Mandato di *Advisoring* ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà una durata massima di 36 mesi.

Contratto di escrow

In data 25 luglio 2018 l'Emittente ha stipulato con l'*Escrow Agent* un contratto ai sensi del quale si prevede che le Somme Vincolate restino depositate sui Conti Vincolati aperti dalla Società presso la

Banca Depositaria e che questa possa fiduciariamente gestirle in conformità alle specifiche istruzioni di movimentazione delle Somme Vincolate incluse nel contratto.

Ai sensi del suddetto incarico di amministrazione fiduciaria, l'*Escrow Agent* disporrà le Somme Vincolate, solo all'avverarsi di uno dei seguenti eventi:

- (a) delibera assembleare di svincolo, anche parziale, delle Somme Vincolate; ovvero
- (b) delibera assembleare che approvi la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante secondo quanto previsto dallo Statuto;
- (c) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino meno del 30% del capitale sociale ordinario, o
- (d) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, qualora, ad esito del completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, il numero delle azioni ordinarie rimborsate o annullate da parte della Società sia inferiore al 30% delle azioni ordinarie complessive; ovvero
- (e) esercizio da parte dei soci del diritto di recesso (ove conseguente a una delibera diversa da quella *sub* (b)) e conseguente necessità di procedere alla restituzione agli stessi delle somme ad essi dovute; ovvero
- (f) delibera assembleare che approvi la messa in liquidazione della Società.

Allo scopo di ottenere una maggiore remunerazione, le Somme Vincolate potranno essere trasferite, in tutto o in parte, su una o più altra partita interna della Banca Depositaria in forza di apposita pattuizione, denominata "Contratto di Buono di Risparmio", senza che ciò comporti novazione, né pregiudichi in alcun modo il vincolo gravante sulle Somme Vincolate.

17. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

17.1. Informazioni provenienti da terzi, pareri di esperti e dichiarazioni di interessi

Il Documento di Ammissione non contiene pareri o relazioni di esperti.

17.2. Attestazione in merito alle informazioni provenienti da terzi, pareri di esperti e dichiarazioni di interessi

Le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da fonti terze solo ove espressamente indicato. In relazione a tali ultime informazioni l'Emittente conferma che le medesime sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Le fonti delle predette informazioni sono specificate nei medesimi Paragrafi del Documento di Ammissione in cui le stesse sono riportate.

18. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

SEZIONE II

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

1.1. Responsabili del Documento di Ammissione

Per le informazioni relative alle persone responsabili si rinvia alla Sezione I, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 del Documento di Ammissione.

1.2. Dichiarazione di responsabilità

Per le informazioni relative alle persone responsabili si rinvia alla Sezione I, Capitolo 1, Paragrafo 1.2 del Documento di Ammissione.

2. FATTORI DI RISCHIO

Per una descrizione dettagliata dei fattori di rischio relativi all'Emittente, nonché al settore in cui l'Emittente opera ed all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia degli Strumenti Finanziari dell'Emittente, si rinvia alla Sezione I, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1. Dichiarazioni relativa al capitale circolante

Gli amministratori, dopo avere svolto tutte le necessarie e approfondite indagini, ritengono che, a loro giudizio, il capitale circolante a disposizione della Società sarà sufficiente per le sue esigenze attuali, cioè sino al Termine Massimo.

3.2. Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi

La Società intende procedere all'Offerta al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, conformemente ai criteri di cui alla Politica Di Investimento approvata in data 25 maggio 2018 e indicati nella Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.1, del Documento di Ammissione.

Il 100% dei proventi complessivi dell'Offerta sarà depositato sui Conti Vincolati e andrà a costituire le Somme Vincolate, che potranno essere utilizzate dalla Società esclusivamente previa autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, salvo che ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie a fronte dell'esercizio del diritto di recesso, come meglio descritto alla Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.2. del Documento di Ammissione.

Nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione della *target*, nonché per il pagamento del corrispettivi dovuti in forza dei contratti sottoscritti con i consulenti, la Società potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili, comprensive (i) delle Risorse Iniziali, ovvero di massimi Euro 2.110.000, derivanti dalla conversione delle n. 211.000 Azioni Ordinarie, sottoscritte e liberate dai Promotori all'atto della costituzione dell'Emittente ed in esecuzione dell'Aumento di Capitali Promotori e convertite in n. 211.000 Azioni Speciali, con Efficacia dalla Data di Ammissione alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari dell'Emittente su AIM Italia; (ii) dell'importo pari agli interessi maturati e maturandi sulle Somme Vincolate, al netto di tasse, spese e oneri relativi ai Conti Vincolati, dedotte le spese e le commissioni relative all'Offerta; e (iii) in subordine, laddove le predette somme non fossero sufficienti a fare fronte all'ordinaria gestione della Società e ove così fosse deliberato dal consiglio di amministrazione, dell'importo pari all'1% (uno per cento) delle somme incassate dalla Società in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'Aumento di Capitale Offerta.

In particolare, si stima che i costi che saranno sostenuti dall'Emittente riconducibili ai costi connessi al processo di quotazione ammontino a circa Euro 1.012.500 complessivi.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1. Tipo e classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e ammessi alla negoziazione

Gli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta l'Ammissione sono le Azioni Ordinarie e i *Warrant* dell'Emittente.

Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) assegnato alle Azioni Ordinarie negoziate su AIM Italia è IT0005335754.

I *Warrant* incorporano il diritto all'assegnazione di Azioni di Compendio ai sensi del Regolamento *Warrant* e sono identificati dal codice ISIN IT0005335739.

4.2. Legislazione in base alla quale gli Strumenti Finanziari sono emessi

Gli Strumenti Finanziari sono emessi in base alla legge italiana.

4.3. Caratteristiche delle Azioni Ordinarie e dei Warrant

Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

Il numero totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta e rivenienti dall'Aumento di Capitale Offerta deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 25 maggio 2018 è di massime n. 6.000.000 Azioni Ordinarie.

I *Warrant* sono liberamente trasferibili e sono emessi al portatore e in forma dematerializzata, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immessi nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

I *Warrant* saranno assegnati come segue:

- (i) n. 2 (due) *Warrant* saranno assegnati gratuitamente e contestualmente alla sottoscrizione di ogni 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie su AIM Italia; e
- (ii) n. 3 (tre) *Warrant* saranno assegnati gratuitamente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante a favore di chi sarà titolare di n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie che saranno eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori *Warrant* è incorporato nelle predette Azioni Ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa, a partire dalla quale gli ulteriori *Warrant* inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie.

4.4. Valuta di emissione degli Strumenti Finanziari

La valuta di emissione degli Strumenti Finanziari è l'Euro.

4.5. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle azioni e procedura per il loro esercizio

Le Azioni Ordinarie conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.

Ai sensi dell'articolo 10.5 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci previa approvazione dell'Assemblea Speciale. I *Warrant* incorporano il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio secondo il Rapporto di Esercizio così come definito nel Regolamento *Warrant*. Il Rapporto di Esercizio, da calcolarsi sulla base della formula prevista dal Regolamento *Warrant*, indica, dunque, il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di n. 1 (uno) *Warrant*. Le Azioni di Compendio potranno essere sottoscritte ai termini e secondo le tempistiche e le condizioni di cui al Regolamento *Warrant*.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento *Warrant* disponibile sul sito internet dell'Emittente e allegato al presente Documento di Ammissione.

Per maggiori informazioni in merito alle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione I, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3.

La Società non intende presentare domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni Speciali.

4.6. Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli Strumenti Finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi

Gli Strumenti Finanziari sono stati emessi sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea della Società del 25 maggio 2018.

Per maggiori informazioni sulla delibera dell'Assemblea della Società del 25 maggio 2018 si rinvia alla Sezione I, Capitolo 15, Paragrafo 15.1 del Documento di Ammissione.

4.7. Data prevista per l'emissione degli Strumenti Finanziari

Dietro pagamento del relativo prezzo di sottoscrizione, le Azioni Ordinarie e i *Warrant* verranno messi a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

4.8. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli Strumenti Finanziari

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità degli Strumenti Finanziari ai sensi di legge e di Statuto.

Si segnala che i Promotori, in data 26 luglio 2018, hanno assunto un impegno di lock-up nei confronti della Società che prevede che ciascuna *tranche* delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali (ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto) sarà soggetta a un periodo di *lock-up* decorrente dalla rispettiva data di conversione ed in particolare:

- (a) le azioni ordinarie della Società rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (pari al 35% delle Azioni Speciali in circolazione) sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 24 mesi, da computarsi a partire alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di Borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 11,00 (undici/00);

- (b) le azioni ordinarie della Società rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5.5 (v)(b) dello Statuto (pari al 25% delle Azioni Speciali in circolazione), sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 24 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di Borsa aperta sia maggiore o pari a 12,00 (dodici/00);
- (c) le azioni ordinarie della Società rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5.5 (v)(c) dello Statuto (pari al 20% delle Azioni Speciali in circolazione), sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 24 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di Borsa aperta sia maggiore o pari a 13,00 (tredici/00);
- (d) le azioni ordinarie della Società rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5.5 (v)(d) dello Statuto (pari al 20% delle Azioni Speciali in circolazione), per il termine di 24 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione.

Resta altresì inteso che l'impegno di cui sopra, non si applica alle Azioni Ordinarie che sono state sottoscritte dai Promotori nell'ambito dell'Offerta o che dovessero essere sottoscritte successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni degli Strumenti Finanziari su AIM Italia.

Successivamente alla scadenza del Lock-up Azioni, nonché per la parte di strumenti finanziari non rientranti in detti accordi, non si può escludere che i Promotori procedano alla vendita delle Azioni Ordinarie detenute con conseguente potenziale impatto negativo sull'andamento del prezzo delle medesime.

4.9. Applicabilità delle norme in materia di offerta pubblica di acquisto e/o di offerta di acquisto residuale

In conformità al Regolamento Emittenti AIM, l'Emittente ha previsto statutariamente che a partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 8 dello Statuto.

4.10. Precedenti offerte pubbliche di acquisto sulle azioni dell'emittente

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, gli Strumenti Finanziari non sono mai stati oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio né alcuna offerta pubblica di scambio è stata effettuata dalla Società su azioni o quote rappresentative di capitale di altre società o enti.

4.11. Profili fiscali

4.11.1 Definizioni

Ai fini del presente Paragrafo 4.3 del Documento di Ammissione, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato. "Cessione di Partecipazioni Qualificate": cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti

di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni; “Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali in società non quotate in mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate; “Partecipazioni Qualificate”: le azioni, diverse dalle azioni di risparmio, nonché i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette azioni che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria dell’emittente superiore al:

1. 2% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio dell’emittente superiore al 5%, in caso di azioni negoziate sui mercati regolamentati;
2. 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%, in caso di società non quotate in mercati regolamentati. Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le azioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle azioni.

4.11.2 Regime fiscale relativo ai Warrant

Quanto di seguito riportato costituisce una mera sintesi del regime fiscale proprio della detenzione e della cessione dei warrant – ai sensi della legislazione tributaria italiana – applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un’esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi, si rinvia alla disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 461 del 22 novembre 1997, come successivamente modificato ed integrato (il “D.Lgs. 461/1997”), dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (il “TUIR”) e dal Decreto Legislativo n. 138 del 13 agosto 2011 (il “D.Lgs. 138/2011”), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione dei warrant.

In base alla normativa vigente alla data di predisposizione del presente Documento di Ammissione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di warrant per la sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia, se non conseguite nell’esercizio di imprese, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (artt. 67 e seguenti del TUIR). Le cessioni di “titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni” (quali i warrant) sono, infatti, assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al medesimo regime fiscale. In particolare:

1. le plusvalenze derivanti da cessioni di warrant – effettuate anche nei confronti di soggetti diversi nell’arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi di imposta differenti - che consentono l’acquisizione di una Partecipazione Qualificata, tenendo conto, a tal fine, anche delle cessioni dirette delle partecipazioni e altri diritti effettuate nello stesso periodo di dodici mesi, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14% (percentuale così modificata dall’art. 2. del DM 26 maggio 2017 per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018). In base alle modifiche apportate dalla Legge n. 205/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2019 tali plusvalenze saranno soggette a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 26%;
2. le plusvalenze derivanti da cessioni di warrant che – effettuate sempre nell’arco di dodici mesi, anche nei confronti di soggetti diversi – non consentono, anche unitamente alla diretta cessione delle partecipazioni e altri diritti, l’acquisizione di una Partecipazione Qualificata, sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

In particolare, al fine di stabilire i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: warrant di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli artt. 2441 e 2420-bis del codice civile, obbligazioni convertibili). Di conseguenza, si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati per definire una Partecipazione Qualificata. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione è necessario cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data della cessione, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi. Pertanto, qualora un soggetto, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere - nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione - altre cessioni che comportino il superamento delle suddette percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si considera realizzata una cessione di partecipazione qualificata. L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 461/1997 non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di warrant che consentono – anche unitamente alla diretta cessione delle azioni – l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata, se conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e Territori che consentano un adeguato scambio di informazioni e privi di una stabile organizzazione in Italia cui tali warrant possano ritenersi effettivamente connessi.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), punto 1) del TUIR, non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di warrant quotati in mercati regolamentati che consentono – anche unitamente alla diretta cessione delle azioni – l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata.

Viceversa, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione in Italia ad esito della cessione di warrant che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore limitatamente al 58,14% (percentuale così modificata dall'art. 2 del DM 26 maggio 2017 per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018). Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In base alle modifiche apportate dalla Legge n. 205/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2019 tali plusvalenze saranno soggette a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26%. Resta comunque ferma per i soggetti non residenti la possibilità di chiedere l'applicazione del regime di non tassazione in Italia eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il proprio Stato di residenza.

La possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze potrebbe essere subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

4.11.3 Regime fiscale relativo alle Azioni

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni della Società ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente oltre che sulla prassi esistente alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia.

In futuro potrebbero intervenire provvedimenti legislativi aventi ad oggetto la revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle aliquote delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle azioni della Società quale descritto nei seguenti paragrafi. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni ed a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni sulle azioni della Società (dividendi o riserve).

A. Regime fiscale dei dividendi

I dividendi attribuiti alle azioni della Società saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia. Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'articolo 27-ter D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 (di seguito, il "DPR 600/1973") e dell'art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (il "Decreto Legge 66/2014"); non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

Detta imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla

determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR, ma (unitamente alle altre componenti del reddito d'impresa) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo e assoggettate a tassazione separata nella misura del 24%.

(iii) Società in nome collettivo ed equiparate, in accomandita semplice ed equiparate, semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo ed equiparate, in accomandita semplice ed equiparate, semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovvero da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità, a prescindere dall'entità della partecipazione:

1. le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (e.g. società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici), in base alle modifiche apportate dalla Legge n. 205/2017, sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26%;
2. le distribuzioni a favore di soggetti IRES (e.g. società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente (soggetto ad aliquota ordinaria IRES pari al 24% a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezion fatta per la Banca d'Italia e gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - a cui è applicata un'addizionale IRES di 3,5 punti percentuali, per una tassazione IRES complessiva pari al 27,5%) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società (quali ad esempio banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazione etc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono parzialmente a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovvero dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare.

1. Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società residenti in Italia

Per le azioni, quali le azioni emesse dalla Società, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate, ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Tale imposta sostitutiva non è, invece, applicabile nei confronti dei soggetti “esclusi” dall’imposta sui redditi ai sensi dell’art. 74, comma 1, del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni).

2. Fondi pensione italiani ed Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi di investimento e S.I.C.A.V.)

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il “Decreto 252”) e (b) dagli organismi italiani di investimento collettivo in valori mobiliari e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento in Italia, di cui all’articolo 11-bis del D.L. n. 512 del 30 settembre 1983, soggetti alla disciplina di cui all’articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR (di seguito gli “O.I.C.R”), non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva; la tassazione ha invece luogo in capo ai partecipanti dell’O.I.C.R. al momento della percezione dei proventi.

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto 252/2005 concorrono alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%, mentre quelli percepiti dagli (b) O.I.C.R. di cui all’articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR non sono soggetti alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

3. Fondi comuni di investimento immobiliare

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il “Decreto 351”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 41-bis del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003 (il “Decreto 269”), le distribuzioni di utili percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del TUF ovvero dell’articolo 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la “Legge 86”), nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001, non sono soggette a ritenuta d’imposta né ad imposta sostitutiva.

Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive. I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d’imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti dai soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di investimento collettivo del risparmio estero, sempreché istituiti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, non sarà operata alcuna ritenuta dal fondo o dall’organismo di investimento collettivo del risparmio).

4. Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Le distribuzioni di utili percepite da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (quali, banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazioni, ecc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

5. Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi, derivanti da azioni o titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 3 del Decreto Legge 66/2014.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché da un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni del TUF), nonché dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto, a fronte di un'istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di 11/26 dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'articolo 27, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

1. una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
2. un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi,

l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori siano (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come aggiornato e modificato, e (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari all'1,2% del relativo ammontare. Fino all'emanazione del suddetto decreto ministeriale, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'1,2% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche.

Ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nella Società non inferiore al 10 per cento del capitale sociale per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre (x) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti nonché (y) una dichiarazione che attesti la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 27-bis citato, incluso il requisito indicato alla lettera (d), redatte su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013 (prot. n. 2013/84404). Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata.

La predetta Direttiva n. 2011/96/UE è stata recentemente modificata con la Direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015, al fine di introdurre una disposizione antielusiva, ai sensi della quale le Autorità fiscali di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea hanno il potere di disconoscere l'esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva "... a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti". A tali fini "... una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica" (cfr. par. 2 e 3 del nuovo art.1 della Direttiva). Ai sensi del comma 5, dell'art. 27-bis, D.P.R. 600/1973, la citata Direttiva UE n. 2015/121/UE "È attuata dall'ordinamento

nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212", recante la disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale.

B. Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte della Società – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR, ovvero, tra l'altro, delle riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche "Riserve di Capitale").

L'art. 47, comma 1, ultimo periodo, del TUIR stabilisce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili da parte delle società di cui all'art. 73, del TUIR: "Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta". In presenza e fino a capienza di tali riserve (le cc.dd. "riserve di utili"), dunque, le somme distribuite si qualificano quali dividendi e sono soggette al regime impositivo esposto nei paragrafi precedenti.

(a) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e società semplici

Ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 47, comma primo, del TUIR, indipendentemente da quanto previsto dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle riserve di capitali costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non distribuibili). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili, trattandosi di un reddito derivante dall'impiego di capitale; tale qualifica appare estensibile al percettore società semplice, con applicazione del relativo regime fiscale dei dividendi.

In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del "risparmio gestito" di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 461/1997, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, seguendo un'interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta (o al venire meno del regime del "risparmio gestito" se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d'imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

(b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

In capo alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non distribuibili). Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime sopra riportato (cfr. sub (iii)). Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo C.

(c) Fondi pensione italiani

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite dai fondi pensione italiani a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Il risultato netto di gestione è soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%. L'art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta sul reddito dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del Decreto 252/2005. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

(d) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.

Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

(e) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al supra sub (d).

C. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa e società semplici

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, se realizzate entro il 31 dicembre 2018 da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate. Per le plusvalenze realizzate dai predetti soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2019 non rileverà più la distinzione tra partecipazioni qualificate o meno, in quanto saranno in ogni caso assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile IRPEF del soggetto percipiente limitatamente al 58,14% (percentuale così modificata dall'art. 2. del DM 26 maggio 2017) del loro ammontare, al netto della corrispondente quota delle relative minusvalenze. Per tali plusvalenze la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Qualora dalla cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 58,14% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 58,14% dell'ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

In base alle modifiche apportate dalla Legge n. 205/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2019 tali plusvalenze saranno soggette a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26%. A decorrere dallo stesso periodo, il contribuente potrà optare per uno dei regimi di tassazione delineati nel successivo paragrafo.

Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

1. Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché espresse in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).
2. Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni siano depositate presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in

amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Regime del risparmio gestito (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani soggetti ad imposta sostitutiva di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 461/1997. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a) (Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso delle azioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 58,14% (percentuale così modificata dall'art. 2. del DM 26 maggio 2017 per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018). Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevate, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, le plusvalenze concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR, ma (unitamente alle altre componenti del reddito d'impresa) sono escluse dalla formazione del reddito complessivo e assoggettate a tassazione separata nella misura del 24%.
(iii) Società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovvero sia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell'articolo 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95% per cento, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti:

1. ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
2. classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
3. residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto;
4. la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento

a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relativi ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che i soggetti imprenditori che hanno realizzato, nel corso del periodo d'imposta, tali differenziali negativi su partecipazioni sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle suddette componenti negative, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di valutare la potenziale elusività delle operazioni effettuate, alla luce dell'articolo 37-bis del DPR 600/73 (si consideri che l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili).

In particolare, gli obblighi in questione sono stati introdotti:

1. dall'articolo 1 comma 4, del D.L. 24.9.2002 n. 209, convertito nella L. 22.11.2002 n. 265, relativo alle minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00 derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
2. dall'articolo 5-quinquies comma 3, del DL 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248, relativo alle minusvalenze e alle differenze negative di importo superiore a Euro 50.000,00, realizzate su partecipazioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri.

Con riferimento alla prima fattispecie, introdotta dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 24.9.2002 n. 209, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze risulti superiore a Euro 5.000.000,00, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione in sede di presentazione del modello Unico relativo all'esercizio nel quale è stata realizzata la minusvalenza. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5.000.000,00, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500 euro ed un massimo di Euro 50.000.

Tale obbligo non riguarda le società che adottano i principi contabili internazionali di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 19.7.2002, n. 1606/2002/CE.

Il secondo obbligo di comunicazione riguarda le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a Euro 50.000,00 relative a partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati. Ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 3, del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248, relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di importo superiore a Euro 50.000,00, derivanti anche da più operazioni su azioni, quote o altri titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, è obbligatoria una comunicazione all'Agenzia delle Entrate che permetta a quest'ultima un eventuale accertamento ai sensi dell'articolo 37-bis del DPR 600/73.

Analogamente a quanto previsto per le minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00 (articolo 1 D.L. 24 dicembre 2002 n. 209), il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione in sede di presentazione del modello Unico relativo all'esercizio nel quale è stata realizzata la minusvalenza, mentre l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a Euro 50.000 viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500 ed un massimo di Euro 50.000.

L'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle cessioni di partecipazioni in società quotate, che hanno generato minusvalenze e differenze negative compete ai soggetti che detengono tali beni in regime d'impresa. L'obbligo di comunicazione non riguarda, quindi, le persone fisiche e gli altri soggetti che non detengono le partecipazioni in regime d'impresa.

A differenza di quanto previsto per le minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00, sono soggette all'obbligo di comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative su partecipazioni di importo superiore a Euro 50.000,00, ai sensi dell'articolo 5-quinquies co. 3 del D.L. 30.9.2005 n. 203, anche le imprese che adottano, per la redazione del bilancio d'esercizio, i principi contabili internazionali.

In base all'articolo 5-quinquies co. 3 del D.L. 30.9.2005 n. 203, l'obbligo di comunicazione riguarda:

1. sia le componenti negative relative a partecipazioni immobilizzate (minusvalenze), sia le componenti negative relative a partecipazioni iscritte nell'attivo circolante (altre differenze negative);
2. sotto un diverso profilo, le sole minusvalenze e perdite riferibili a partecipazioni quotate nei mercati regolamentati, italiani o esteri.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

1. Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

2. Fondi pensione italiani e O.I.C.R.

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. 252/2005 mediante cessione a titolo oneroso di azioni sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Le plusvalenze realizzate dagli O.I.C.R. di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR non sono soggette alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Inoltre, a seguito delle disposizioni introdotte dall'articolo 2, commi da 62 a 79, del D.L. del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10 è stata soppressa, a decorrere dal 1° luglio 2011, l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in capo agli O.I.C.R. A partire da tale data, la tassazione avverrà, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi.

3. Fondi comuni di investimento immobiliare

Ai sensi del D.L. 351/2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-bis del D.L. 269/2003, a far data dal 1° gennaio 2004 i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF e dell'articolo 14-bis della Legge 86/1994, non sono soggetti ad imposte sui redditi. Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti dai soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di investimento collettivo del risparmio estero, sempreché istituiti in Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR, non sarà operata dal fondo alcuna ritenuta).

1. Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo paragrafo.

2. Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Partecipazioni Non Qualificate

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), punto 1) del TUIR, non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di azioni quotate in mercati regolamentati che costituiscono Partecipazioni Non Qualificate.

Diversamente, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate sono soggette a tassazione nella misura del 26%. Nel caso in cui tali plusvalenze siano conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR (i.e., Stati e Territori che consentono all'Amministrazione Finanziaria Italiana un adeguato scambio di informazioni) e privi di una stabile organizzazione in Italia attraverso la quale sono detenute le partecipazioni cedute, tali plusvalenze non sono imponibili in Italia. In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applica il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 il beneficio dell'esenzione è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi,

poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

D. Tassa sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)

L'articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari.

L'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni emesse da società italiane indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione. Si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 30 maggio 2016, come integrato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2016, privi di stabile organizzazione in Italia, sempre che non provvedano ad identificarsi secondo le procedure definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2017.

Sono generalmente responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del TUF nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (ad esempio i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni), ivi compresi gli intermediari non residenti.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni.

L'imposta è pari allo 0,20% del valore della transazione (con riduzione allo 0,10% per le operazioni effettuate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione).

Sono escluse dalla tassazione le operazioni specificamente individuate nell'articolo 15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, tra cui:

1. l'emissione di titoli azionari (ad esempio a seguito di aumenti di capitale);
2. l'annullamento di titoli azionari e di altri strumenti finanziari;
3. i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello del trasferimento della proprietà è inferiore ad Euro 500 milioni. L'elenco delle società emittenti con capitalizzazione media inferiore ad Euro 500 milioni è annualmente pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze; - i trasferimenti finanziari a seguito di successione e donazione.

La Tobin Tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime e dell'IRAP.

E. Imposta sulle successioni e donazioni

L'articolo 13 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto, tra l'altro, la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Tuttavia, l'imposta in commento è stata reintrodotta dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, come modificata dalla Legge 296. Conseguentemente, i trasferimenti di azioni per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta imposta. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione. In relazione al rapporto di parentela o ad altre condizioni sono previste, entro determinati limiti, talune esenzioni.

(a) Imposta sulle successioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 ("Decreto Legge 262/2006" convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286) i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

1. per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
2. per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
3. per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

(b) Imposta sulle donazioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 49, del Decreto Legge 262/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è generalmente determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

1. in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
2. in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
3. in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia). Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

F. Imposta di bollo

L'art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-bis e 3-ter dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela, relativamente a prodotti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le Azioni, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti, nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 2016. L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, tra l'altro, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede che, laddove applicabile, l'imposta di bollo proporzionale si applica nella misura del 2 per mille annuo. Non è prevista una misura minima. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto un tetto massimo di 14.000 Euro ad anno.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed è rapportata al periodo rendicontato. Le comunicazioni periodiche alla clientela si presumono, in ogni caso inviate almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui l'intermediario italiano non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso, l'imposta di bollo viene applicata in funzione del valore, come sopra individuato, dei prodotti finanziari calcolato al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'imposta di bollo è dovuta e rapportata al periodo rendicontato indipendentemente dalla sussistenza o meno di un obbligo di invio.

L'imposta di bollo si applica sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L'imposta trova applicazione sia con riferimento ad investitori residenti sia con riferimento ad investitori non residenti, per strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani.

G. Imposta sul valore delle attività finanziarie

Ai sensi dell'art. 19, comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari – quali le Azioni – a titolo di proprietà o di altro diritto reale (indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, dunque, anche se tali prodotti provengono da eredità o donazioni), devono generalmente versare un'imposta sul loro valore (c.d. "IVAFA").

L'imposta si applica anche sulle partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti in Italia detenute all'estero. Determinati chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate per il caso di prodotti finanziari detenuti all'estero per il tramite di soggetti interposti.

L'imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, si applica con aliquota pari al 2 per mille.

La base imponibile dell'IVAFA corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. Se al 31 dicembre i prodotti non sono più posseduti, si fa riferimento al valore di mercato dei prodotti rilevato al termine del periodo di possesso. Per i prodotti finanziari che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.

A prescindere dalla residenza del soggetto emittente o della controparte, l'IVAFA non si applica ai prodotti finanziari – quali le Azioni – detenute all'estero, ma affidate in amministrazione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, sono soggette all'imposta di bollo di cui al paragrafo precedente) e alle attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia. Non spetta alcun credito d'imposta se con il Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l'attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero può essere generalmente chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali. I dati sui prodotti finanziari detenuti all'estero vanno indicati nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

H. Obblighi di monitoraggio fiscale

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (o in un modulo apposito, in alcuni casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), l'importo degli investimenti (incluse le eventuali Azioni) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera pp), e dall'art. 20 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

In relazione alle Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle Azioni e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, n. 19/E del 27 giugno 2014 e 10/E del 13 marzo 2015 hanno fornito ulteriori chiarimenti circa gli obblighi di monitoraggio).

Infine, a seguito dell'accordo intergovernativo intervenuto tra Italia e Stati Uniti d'America con riferimento al recepimento della normativa sul *Foreign Account Tax Compliance Act* (FACTA) e della legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente la ratifica ed esecuzione di tale accordo nonché le disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (Common Reporting Standard), implementata con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, i titolari di strumenti finanziari (incluse le Azioni) possono essere soggetti, in presenza di determinate condizioni, ad alcuni adempimenti informativi.

5. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

5.1. Azionisti venditori

Alla Data del Documento di Ammissione non sussistono possessori di Strumenti Finanziari che procedano alla vendita della propria partecipazione azionaria a terzi.

5.2. Numero e classe degli strumenti finanziari offerti da ciascuno dei possessori degli strumenti finanziari che procedono alla vendita

Non applicabile.

5.3. Accordi di *lock-up*

Si segnala che i Promotori, in data 26 luglio 2018, hanno assunto un impegno di *lock-up* nei confronti della Società che prevede che ciascuna *tranche* delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali (ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto) sarà soggetta a un periodo di *lock-up* decorrente dalla rispettiva data di conversione ed in particolare:

- (a) le azioni ordinarie della Società rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (pari al 35% delle Azioni Speciali in circolazione) sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 24 mesi, da computarsi a partire alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di Borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 11,00 (undici/00);
- (b) le azioni ordinarie della Società rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5.5 (v)(b) dello Statuto (pari al 25% delle Azioni Speciali in circolazione), sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 24 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di Borsa aperta sia maggiore o pari a 12,00 (dodici/00);
- (c) le azioni ordinarie della Società rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5.5 (v)(c) dello Statuto (pari al 20% delle Azioni Speciali in circolazione), sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 24 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di Borsa aperta sia maggiore o pari a 13,00 (tredici/00);
- (d) le azioni ordinarie della Società rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'evento indicato dall'articolo 5.5 (v)(d) dello Statuto (pari al 20% delle Azioni Speciali in circolazione), per il termine di 24 mesi, da computarsi a partire dalla data di conversione.

Resta altresì inteso che l'impegno di cui sopra, non si applica alle Azioni Ordinarie che sono state sottoscritte dai Promotori nell'ambito dell'Offerta o che dovessero essere sottoscritte successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni degli Strumenti Finanziari su AIM Italia.

Successivamente alla scadenza del *Lock-up* Azioni, nonché per la parte di strumenti finanziari non rientranti in detti accordi, non si può escludere che i Promotori procedano alla vendita delle Azioni Ordinarie detenute con conseguente potenziale impatto negativo sull'andamento del prezzo delle medesime.

Ferme restando le limitazioni sopra indicate, non sussistono limiti alla trasferibilità e disponibilità delle Azioni.

6. SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA

L'ammontare complessivo delle spese connesse all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant è stimato in circa Euro 1.012.500 in ipotesi di una sottoscrizione di n. 6.000.000 di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, per un controvalore di Euro 60 milioni.

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari ad Euro 60 milioni in caso di integrale sottoscrizione delle numero 6.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Il Global Coordinator avrà diritto, nel solo caso di effettuazione dell'Operazione Rilevante, a ulteriori commissioni da corrispondersi alla data di approvazione dell'Operazione Rilevante.

7. DILUIZIONE

7.1. Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dalla conversione delle Azioni Speciali

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni i Promotori deterranno massime n. 211.000 Azioni Speciali, non quotate su AIM Italia e convertibili in Azioni Ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste nell'articolo 5 dello Statuto.

Si segnala che la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, in parte alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ed in parte al raggiungimento di determinate soglie di apprezzamento del valore delle Azioni Ordinarie, nonché al verificarsi di particolari eventi, come descritto dall'articolo 5 dello Statuto, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie una diluizione del valore del patrimonio netto per Azione Ordinaria.

Di seguito viene descritto e simulato tale effetto, prescindendo da altri effetti potenzialmente analoghi come quello relativo all'eventuale esercizio dei Warrant.

I calcoli sono da considerarsi meramente indicativi in quanto basati su ipotesi attinenti a eventi futuri al momento non esattamente prevedibili (quali l'ammontare del recesso, il prezzo delle Azioni Ordinarie, i costi sopportati dall'Emittente).

Calcolo della Diluizione per Azioni Ordinarie					
Ipotesi esercizio del diritto di recesso: 15% delle Azioni Ordinarie					
Livello di Raccolta		Euro 60 milioni			
<i>Trigger</i>		Operazione Rilevante	Prezzo per Az. Ordinaria €11	Prezzo per Az. Ordinaria €12	Prezzo per Az. Ordinaria €13
Percentuale di Conversione Az. Speciali		35%	60%	80%	100%
Azioni Speciali convertite in Azioni Ordinarie		73.850	126.600	168.800	211.000
Aumento di Capitale Promotori (€)	3,52%	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
Aumento di Capitale Investitori (€)		60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
(Commissioni per l'Offerta e per l'Operazione Rilevante e altre Spese) (€)		(2.032.500)	(2.032.500)	(2.032.500)	(2.032.500)
(Esercizio Diritto di Recesso a 10 € per azione) (€)	15%	(9.000.000)	(9.000.000)	(9.000.000)	(9.000.000)
P.N. <i>Pro Forma</i> Pre B.C.		51.077.500	51.077.500	51.077.500	51.077.500
Azioni Ordinarie Investitori (Recesso Azioni Ordinarie Investitori)		6.000.000 (900.000)	6,000,000 (900.000)	6.000.000 (900.000)	6.000.000 (900.000)
Azioni Speciali Promotori		137.150	84.400	42.200	-
Az. Ord. Promotori da conversione premiante (6:1)		443.100	759.600	1.012.800	1.266.000
Azioni <i>Pro Forma</i> Pre B.C.		5.680.250	5.994.000	6.155.000	6.366,000
P.N. <i>Pro Forma</i> Pre B.C. per Azione Ordinaria		€ 8,99	€ 8,59	€ 8,30	€ 8,02
Diluizione per Az. Ordinaria		€ 1,01	€ 1,41	€ 1,70	€ 1,98

Diluzione per Azione Ordinaria (dati in € per Azione Ordinaria)

Euro 60 milioni				
Livello di raccolta	Operazione Rilevante	Prezzo per Az. Ordinaria	Prezzo per Az. Ordinaria	Prezzo per Az. Ordinaria
<i>Trigger</i>		€11	€12	€13
Percentuale di conversione Azioni Speciali	35%	60%	80%	100%
Azioni Speciali convertite in Ordinarie	73.850	126.600	168.800	211.000
Percentuale di recesso delle Az. Ordinarie				
0%	€ 0,90	€ 1,25	€ 1,51	€ 1,76
5%	€ 0,93	€ 1,30	€ 1,57	€ 1,82
10%	€ 0,97	€ 1,35	€ 1,63	€ 1,90
15%	€ 1,01	€ 1,41	€ 1,70	€ 1,98
20%	€ 1,05	€ 1,47	€ 1,78	€ 2,06
25%	€ 1,10	€ 1,54	€ 1,86	€ 2,16
30%	€ 1,16	€ 1,62	€ 1,96	€ 2,27

8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

8.1. Soggetti che partecipano all'operazione

Di seguito sono riportati i soggetti che partecipano all'operazione e il relativo ruolo:

Soggetto	Ruolo
TheSpac S.p.A.	Emittente
Banca IMI S.p.A.	Nominated Adviser, Specialista, Global Coordinator e Bookrunner
Emintad Italy S.r.l.	Consulente Finanziario
LCA Studio Legale	Consulente legale dell'Emittente
Grimaldi Studio Legale	Consulente legale del Nomad e Global Coordinator
KPMG S.p.A.	Società di Revisione

A giudizio dell'Emittente, il Nomad opera in modo indipendente dall'Emittente e dai componenti del consiglio di amministrazione dell'Emittente.

8.2. Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione

Il presente Documento di Ammissione sarà a disposizione del pubblico per la consultazione, dalla Data di Ammissione, presso la sede dell'Emittente (Milano, Via della Moscova, 18) nonché nella sezione Investor Relation del sito internet www.thespacspa.it.

INDICE DEGLI ALLEGATI

- Regolamento Warrant

REGOLAMENTO DEI "WARRANT THESPAC"

(di seguito il "Regolamento")

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento i termini indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

TERMINE	SIGNIFICATO
AIM Italia	Significa AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Azioni	Significa le massime n. 6.000.000 (sei milioni) azioni ordinarie di TheSpac, prive del valore nominale, con godimento regolare e liberamente trasferibili, ammesse alla negoziazione su AIM Italia in data 31 luglio 2018
Azioni di Compendio	Significa le massime numero 3.000.000 (tre milioni) azioni ordinarie di TheSpac, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni, destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant
Borsa Italiana	Significa Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6
Comunicazione di Accelerazione	Indica la comunicazione dell'avveramento della Condizione di Accelerazione, da effettuarsi, ove non diversamente disposto dalla legge, tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet dell'Emittente
Condizione di Accelerazione	Indica l'evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore al Prezzo di Accelerazione
Emittente o Società o TheSpac	Indica TheSpac S.p.A., con sede in Milano, via della Moscova n. 18, 20121, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10283160967
Giorno di Borsa Aperta	Indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana
Intermediario	Significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli
Monte Titoli	Significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire Monte Titoli nell'attività qui prevista.
Offerta	Indica l'offerta di sottoscrizione avente ad oggetto le Azioni rinvenienti dall'aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente in data 25 maggio 2018 per massimi nominali Euro 60.000.000 (sessanta milioni) rivolta a (i) investitori qualificati italiani così come definiti e individuati dall'articolo 34 ter del Regolamento 11971 e investitori istituzionali esteri ai sensi della <i>Regulation S</i> dello <i>United States Securities Act</i> del 1933 (con esclusione di Australia,

	Canada, Giappone e Stati Uniti d’America) (“Investitori Qualificati”); e (ii) ad altre categorie di investitori diversi dagli Investitori Qualificati, purché, in tale ultimo caso, l’offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un’esonazione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all’articolo 100 del TUF e 34 <i>ter</i> del Regolamento 11971 (“Investitori non Qualificati”).
Operazione Rilevante	Indica un’operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, sa realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul mercato regolamentato AIM Italia, fermo restando che l’Emittente potrà detenere, quale risultato dell’operazione, partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.
Periodo di Esercizio	Indica ogni singolo mese di calendario all’interno del Periodo di Riferimento (come di seguito definito), fermo restando che il primo Periodo di Esercizio decorrerà dal terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante.
Periodo di Riferimento	Indica, compatibilmente con il calendario di Borsa, il periodo compreso tra il terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante e il Termine di Decadenza.
Periodo di Sospensione	Ha in significato attribuito all’ultimo comma dell’articolo 4 del presente Regolamento.
Prezzo di Accelerazione	Indica il prezzo di riferimento ai fini dell’avveramento dell’evento oggetto della Comunicazione di Accelerazione, pari a Euro 13,50 per Azione.
Prezzo Medio Mensile	La media aritmetica dei Prezzi Ufficiali Giornalieri rilevati nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.
Prezzo di Sottoscrizione	Indica l’importo di Euro 0,1 ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell’art. 3.4.
Prezzo Strike	Euro 10,5.
Prezzo Ufficiale Giornaliero	Indica il prezzo medio ponderato dell’intera quantità di Azioni negoziata su AIM Italia durante la seduta giornaliera.
Rapporto di Esercizio	Indica il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell’esercizio di n. 1 (uno) Warrant.
Regolamento	Significa il presente Regolamento dei “Warrant TheSpac”.
Termine di Decadenza	Indica la prima tra le seguenti date: (i) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al quinto anniversario della data di efficacia dell’Operazione Rilevante, e (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 60 (sessanta) giorni di calendario dalla Comunicazione di Accelerazione (fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 4, comma 4) restando inteso che ove la suddetta data non fosse un Giorno di Borsa Aperta si intenderà il primo Giorno di Borsa Aperta successivo.

Warrant	Significa i warrant denominati "Warrant TheSpac", emessi in virtù della delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente in data 25 maggio 2018.
----------------	---

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DEI "WARRANT THE SPAC"

2.1 I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria della Società del 25 maggio 2018 che ha disposto, *inter alia*:

- (i) l'emissione di massimi n. 3.000.000 (tre milioni) *Warrant* da assegnare gratuitamente alle Azioni che verranno acquistate e/o sottoscritte nell'ambito del collocamento sull'AIM Italia, nel rapporto di 5 (cinque) Warrant per ogni 10 (dieci) Azioni;
- (ii) l'aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 300.000,00 (trecentomila) a servizio dei Warrant mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 3.000.000 (tre milioni) Azioni di Compendio, senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna azione; nonché
- (iii) l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia degli strumenti finanziari di nuova emissione.

2.2 I Warrant saranno assegnati gratuitamente e saranno esercitabili a pagamento, ai termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento ed in conformità a quanto deliberato dall'assemblea del 25 maggio 2018.

2.3 I Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 2 (due) Warrant saranno assegnati gratuitamente e contestualmente alla sottoscrizione di ogni 10 Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e
- (ii) n. 3 (tre) Warrant saranno assegnati gratuitamente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante a favore di chi sarà titolare di n. 10 (dieci) Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni che saranno eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

2.4 Tutti i Warrant saranno identificati dal medesimo Codice ISIN e saranno del tutto fungibili. A scopo di chiarezza, si precisa che l'assegnazione dei Warrant di cui al precedente 2.3 (ii) non sarà considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo articolo 7.

2.5 I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 3 – TERMINI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEI WARRANT

3.1 I portatori dei Warrant potranno richiedere di esercitarli, in tutto o in parte, richiedendo di sottoscrivere, al Prezzo di Sottoscrizione, in qualsiasi momento durante il Periodo di Riferimento, Azioni di Compendio, a condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Esercizio sia maggiore del Prezzo Strike.

3.2 Il Rapporto di Esercizio sarà:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione¹

3.3 Qualora il Prezzo Medio Mensile sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, nella formula indicata al precedente paragrafo 3.2, il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal Prezzo di Accelerazione come segue:

Prezzo di Accelerazione – Prezzo Strike

Prezzo di Accelerazione – Prezzo di Sottoscrizione²

3.4 Successivamente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ed entro il secondo giorno di Borsa Aperta di ciascun mese, inoltre, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di fissare un diverso Prezzo di Sottoscrizione compreso in un intervallo tra Euro 0,1 (zero/uno) e Euro 10,50 (dieci/cinquanta). Tale facoltà dovrà essere comunicata dal Consiglio di Amministrazione con le medesime modalità della Comunicazione di Accelerazione.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI WARRANT

4.1 I Warrant potranno essere esercitati in tutto o in parte in ciascun Periodo di Esercizio durante il Periodo di Riferimento, a fronte dell'assegnazione di un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base del Rapporto di Esercizio, calcolato con riferimento al Prezzo Medio Mensile, rilevato nel Periodo di Esercizio precedente e comunicato dall'Emittente ai sensi del presente paragrafo 4.1 e del successivo 4.3.

4.2 Il primo Rapporto di Esercizio sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3.2 che precede, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato nel primo mese di calendario successivo alla data di efficacia

¹ A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a 11,00 Euro e qualora il Prezzo di Sottoscrizione sarà pari a 0,10, allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(11,00 - 10,5)/(11 - 0,10)$, ossia pari a 0,0459

² A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse superiore al Prezzo di Accelerazione Euro e qualora il Prezzo di Sottoscrizione sarà pari a 0,10, allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(13,50 - 10,5)/(13,50 - 0,10)$, ossia pari a 0,2239

dell'Operazione Rilevante e sarà comunicato senza indugio dall'Emittente (in ogni caso entro il secondo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante).

4.3 Ciascun Rapporto di Esercizio successivo al primo sarà determinato ai sensi dell'articolo 3.2 che precede, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento al Periodo di Esercizio precedente e sarà comunicato senza indugio dall'Emittente (in ogni caso entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Esercizio di riferimento).

4.4 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli preso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio. Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'esercizio dei Warrant, saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del mese di presentazione della richiesta di esercizio.

4.5 Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente dell'Emittente che sarà indicato nelle comunicazioni che l'Emittente invierà ai sensi dei precedenti paragrafi 4.2 e 4.3.

4.6 In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto di esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.

4.7 All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le Azioni di Compendio non sono registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "*U.S. Person*" come definita ai sensi della "*Regulation S*". Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

4.8 Il Periodo di Esercizio sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione della Società abbia convocato un'assemblea dell'Emittente fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione dei dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea (ciascuno dei predetti periodi "**Periodo di Sospensione**")

ARTICOLO 5 – ACCELERAZIONE DELL'ESERCIZIO

5.1 Qualora il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento ad un Periodo di Esercizio sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, l'Emittente pubblicherà la Comunicazione di Accelerazione e il Rapporto di Esercizio determinato ai sensi del precedente articolo 3.3 senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del medesimo Periodo di Esercizio.

5.2 A seguito della pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli con le modalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, a pena di estinzione dei Warrant, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.

5.3 Qualora la Comunicazione di Accelerazione sia pubblicata durante un Periodo di Sospensione, il Termine di Decadenza di cui al precedente paragrafo 5.2 decorrerà a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

ARTICOLO 6 – TERMINE DI DECADENZA ED ESTINZIONE DEI WARRANT

6.1 I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.

6.2 Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere – per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Riferimento, dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

7 - DIRITTI DEI PORTATORI DEI WARRANT IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ

7.1 Qualora, prima del Termine di Decadenza, l'Emittente dovesse deliberare o eseguire:

- (i) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant, o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo Strike sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum – Pex)

Nel quale:

Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri “cum diritto” (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione registrati su AIM Italia;

Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri “ex diritto” (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione registrati su AIM Italia;
Il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente incrementato;

- (ii) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea dell'Emittente;
- (iii) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, il Prezzo Strike ed il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (iv) a riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dall'Emittente), il Prezzo Strike sarà aumentato ed il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente diminuito;
- (v) al raggruppamento/frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito /incrementato ed il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'assemblea dell'Emittente;
- (vi) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, codice civile, il Prezzo Strike ed il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (vii) ad operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi il Prezzo Strike ed il Rapporto di Esercizio saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione, previa deliberazione dell'assemblea dell'Emittente;

qualora il Prezzo Strike fosse modificato in applicazione del presente articolo, il Prezzo di Accelerazione dovrà essere conseguentemente rettificato mediante applicazione di analoghi criteri.

7.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate, che produca effetti analoghi a quelli sopra considerati, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale dell'Emittente possa produrre effetti rilevanti sui termini e le condizioni di esercizio dei Warrant, il consiglio di amministrazione dell'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Accelerazione.

ARTICOLO 8 – REGIME FISCALE

8.1 L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

ARTICOLO 9 – AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

9.1 Sarà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia. Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

ARTICOLO 10 – VARIE

10.1 Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società.

10.2 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

10.3 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7.2, l'organo amministrativo dell'Emittente potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, l'Emittente provvederà a comunicare le modifiche apportate, con le modalità di cui al precedente paragrafo 10.1.

10.4 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il consenso della maggioranza dei titolari di Warrant tempo per tempo in circolazione. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni.

10.5 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

10.6 Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita in via esclusiva al Foro di Milano.